

violazione della retribuzione adeguata e proporzionata -
 Questione sollevata nei confronti di atto non avente forza
 di legge - Manifesta inammissibilità. (D.P.R. 8 maggio 1987,
 n. 266, art. 20; Costituzione, art. 36).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Og-
 getto - Accordi sindacali nel pubblico impiego recepiti con
 decreto presidenziale - Forza di legge - Difetto.

N. 432 — Sentenza 6 dicembre 1994 Pag. 433

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Atti idonei
 a determinarlo - Atti giurisdizionali - Esperibilità del conflit-
 to - Condizioni.

Regioni in genere - Consigliere regionale - Consigliere sotto-
 posto a custodia cautelare - Sospensione dalla carica dispo-
 sta dal Presidente del Consiglio dei ministri - Impugnazione
 per conflitto di attribuzione da parte della Regione Abruzzo
 - Interesse a ricorrere - Sussistenza anche a seguito dell'inter-
 venuta revoca della sospensione - Richiesta di dichiarare ces-
 sata la materia del contendere - Reiezione. (Decreto del
 Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1994).

Regioni in genere - Consigliere regionale - Immunità per le
 opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni -
 Estensione ai membri della Giunta regionale relativamente
 all'esercizio del potere di iniziativa legislativa attribuito alla
 Giunta stessa - Giustificazione. (Costituzione, art. 122, com-
 ma quarto).

Regione Abruzzo - Consigliere regionale - Ipotesi di reato
 a carico di consigliere, e membro della Giunta, per compor-
 tamenti tenuti anteriormente all'adozione di un disegno di
 legge sui trasporti locali - Conseguenti misure ed atti del giu-
 dice penale e del Presidente del Consiglio dei ministri - Con-
 flitto di attribuzione proposto dalla Regione - Denunciata
 lesione dell'immunità ex art. 122, comma quarto, della Co-
 stituzione - Insussistenza - Spettanza allo Stato del potere
 esercitato. (Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari
 del Tribunale di Pescara 2 febbraio 1994; richiesta della Pro-
 cura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara 27 gen-
 naio 1994; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
 8 febbraio 1994; Costituzione, art. 122, comma quarto).

N. 433 — Sentenza 6 dicembre 1994 » 441

Pensioni - Iscritti alle assicurazioni obbligatorie per invalidi-
 tà, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavora-
 tori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti,

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive in ambito nazionale da parte di emittenti private - Concentrazione di reti televisive nazionali in capo ad uno stesso soggetto privato - Limiti previsti dall'art. 15, comma quarto, della legge n. 223 del 1990 - Dichiarazione (eventuale) di incostituzionalità - Effetti - Paventata situazione di «vuoto» normativo - Esclusione (rimanendo operante la «disciplina ponte» dettata dal decreto-legge n. 323 del 1993) - Conseguenze - Ammissibilità della questione relativa ai suddetti limiti - Rigetto di eccezione contraria. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 15, comma quarto*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Superamento della riserva statale dell'attività di radiodiffusione televisiva - Condizione indefettibile - Sussistenza di un'ideale disciplina che impedisca la formazione di posizioni dominanti - Giustificazione - Necessità di tutela del valore del pluralismo «esterno» nel settore televisivo - Non surrogabilità di tale valore con quello del «pluralismo interno». (*Costituzione, art. 21*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive in ambito nazionale da parte di emittenti private - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Limiti alla concentrazione di reti televisive nazionali - Divieto di rilasciare ad uno stesso soggetto privato concessioni in numero maggiore di tre o percentualmente superiori ad un quarto delle reti complessivamente previste - Previsione inadeguata, in rapporto all'attuale assetto normativo del settore televisivo, a garantire il rispetto del pluralismo delle voci - Illegittimità costituzionale parziale - Emanazione di una nuova disciplina conforme a Costituzione - Necessario intervento del legislatore. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 15, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 21*).

N. 421 — Sentenza 5 dicembre 1994 Pag. 383

Regione Siciliana - Interventi in favore della cooperazione - Delibera legislativa in materia approvata dall'Assemblea regionale - Impugnazione di alcune norme da parte del Commissario dello Stato - Successiva promulgazione parziale della legge, con omissione delle parti impugnate - Definitiva espunzione dal testo normativo delle norme non promulgate - Cessazione della materia del contendere. (*Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, art. 2; Costituzione, artt. 3, 97 e 81, comma quarto*).

edilizia comunque sovvenzionata di finanziamenti pubblici - Eccezione di inammissibilità, per mancanza di forma e di contenuto provvedimentale, delle note impugnate - Reiezione. (*Note dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ente Poste Italiane - 7 febbraio e 4 marzo 1994; Statuto speciale Regione Trentino Alto Adige, artt. 8 n. 10, 16, comma primo, 68 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 8; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 24*).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Oggetto - Atti di impulso di procedimenti amministrativi - Idoneità lesiva delle competenze assegnate alle regioni o alle province autonome - Sussistenza - Ammissibilità dei ricorsi, in tal senso, proposti.

Edilizia popolare, economica sovvenzionata - Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Alienazione di alloggi, ubicati nelle Province di Trento e di Bolzano, di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Trasmissione alle province autonome di note contenenti l'elenco degli alloggi che si intende porre in vendita - Conflitto di attribuzione sollevato per asserita lesione delle competenze provinciali in materia di edilizia comunque sovvenzionata da finanziamenti pubblici - Eccezione di inammissibilità, per asserita natura di *vindicatio rei* della pretesa fatta valere dalle province ricorrenti - Reiezione. (*Note dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ente Poste Italiane - 7 febbraio e 4 marzo 1994; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 10, 16, comma primo, 68 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 8; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 24*).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Oggetto - Alienazione di alloggi situati nel territorio delle province autonome - Ricorso delle province volto a contestare la competenza dello Stato ad emanare le norme regolatrici dell'alienazione e non già le norme sulla legittimazione a stipulare contratti di vendita - Inconfigurabilità di una pretesa risolvendosi in una *vindicatio rei* - Conseguente ammissibilità del conflitto.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Alienazione di alloggi, ubicati nelle Province di Trento e di Bolzano, di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Trasmissione alle province autonome di note contenenti l'elenco degli alloggi che si intende porre in vendita - Spettanza allo Stato di disporre in tal senso - Reiezione del conflitto di attribuzione proposto dalle province autonome, in conseguenza delle

ragioni poste a fondamento dell'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale nella materia *de qua*. (*Note dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ente Poste Italiane - 7 febbraio e 4 marzo 1994; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 10, 16, comma primo, 68 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 8; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 24*).

N. 418 — Ordinanza 24 novembre 1994 Pag. 331

Processo penale - Ordinanze che dispongono misure coercitive - Riesame da parte del Tribunale - Disposizione che prevede di dare avviso dell'udienza in camera di consiglio al difensore dell'imputato e di depositare gli atti in cancelleria a disposizione delle parti (cod. proc. pen., art. 309) - Applicabilità ai procedimenti che proseguono con il rito disciplinato dal codice abrogato - Mancata previsione - Lamentato irragionevole trattamento differenziato di situazioni identiche ed asserita violazione del diritto di difesa nonché dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega - Manifesta inammissibilità della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, artt. 250 e 245; Costituzione, artt. 3, 24, comma seconda, e 76*).

N. 419 — Sentenza 24 novembre 1994 » 335

Mafia (misure contro la) - «Soggiorno cautelare» - Istituto (in origine con carattere temporaneo ed eccezionale) introdotto in via permanente nell'ordinamento giuridico - Inquadramento nel vigente sistema delle misure di prevenzione personali. (*D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 25-quater; legge 31 maggio 1965, n. 575; legge 22 maggio 1975, n. 152; legge 24 luglio 1993, n. 256, art. 1*).

Mafia (misure contro la) - «Soggiorno cautelare» - Istituto integrante una restrizione della libertà personale - Incidenza anche in termini di limitazione della libertà di circolazione e di soggiorno - Esclusione - Distinzione della sfera di operatività dei due precetti costituzionali. (*Costituzione, artt. 13 e 16*).

Libertà personale - Provvedimenti restrittivi - Elemento qualificante - Degradazione giuridica dell'individuo - Significato e conseguenza.

mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali - Divieto di cumulo del trattamento pensionistico anticipato con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del principio di proporzionalità e di adeguatezza della retribuzione - Questione sollevata nei confronti di norma non applicabile nel giudizio *a quo* - Inammissibilità per difetto di rilevanza. (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22; Costituzione, artt. 3 e 36).

Pensioni - Dipendenti dello Stato - Dipendenti collocati a riposo anticipatamente a domanda - Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente - Lamentata disparità di trattamento nei confronti dei pensionati che svolgano lavoro autonomo - Non fondatezza della questione. (D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 - come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 -, art. 10, ultimo comma; Costituzione, art. 3).

Pensioni - Dipendenti dello Stato - Dipendenti collocati a riposo anticipatamente a domanda - Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente - Lamentata disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti fruanti di pensionamento anticipato per cause diverse dalle dimissioni volontarie e, in particolare, dei dipendenti dichiarati decaduti dall'impiego per assenza ingiustificata dal servizio - Non fondatezza della questione. (D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 - come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 -, art. 10, ultimo comma; Costituzione, art. 3).

Pensioni - Dipendenti dello Stato - Dipendenti collocati a riposo anticipatamente a domanda - Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente - Asserita lesione del principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione per la soppressione del diritto alla pensione e per la decurtazione del trattamento pensionistico, senza determinazione di un limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicita, in relazione al quale tale decurtazione diviene operante - Non fondatezza della questione. (D.L. 29 gennaio 1983, n. 17 - come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 -, art. 10, ultimo comma; Costituzione, art. 36).

N. 434 — Sentenza 6 dicembre 1994 Pag. 449

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione per invalidità e vecchiaia ai mezzadri e coloni - Contributi riscossi per la famiglia colonica - Accreditamento ai singoli componenti del nucleo familiare per le giornate di lavoro prestate nel cor-

delle relative norme - Rilevanza non condizionata alla contestuale impugnazione della «disciplina ponte» recata dal decreto-legge n. 323 del 1993 - Ammissibilità della questione - Rigetto dell'eccezione di irrilevanza basata su assunto contrario. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3, comma 11, 15, comma 4, 16, comma 17, e 34; Costituzione, artt. 3, 15, 21, 41, 43 e 97*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive in ambito nazionale da parte di emittenti private - «Disciplina ponte» recata dal decreto-legge n. 323 del 1993 - Legittimazione dei concessionari già assentiti a proseguire transitoriamente nell'esercizio degli impianti preesistenti - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di norme interferenti con quella censurata - Reiezione - Ammissibilità della questione. (*D.L. 27 agosto 1993, n. 383, art. 1, commi 1 e 3*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive in ambito nazionale da parte di emittenti private - «Disciplina ponte» recata dal decreto-legge n. 323 del 1993 - Legittimazione dei concessionari già assentiti a proseguire transitoriamente nell'esercizio degli impianti preesistenti - Denunciata mancanza di alcuna norma idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo nazionale - Asserita violazione di tale valore fondamentale - Non fondatezza della questione. (*D.L. 27 agosto 1993, n. 323 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422 -, art. 1, commi 1 e 3, in combinato disposto con l'art. 15, comma quarto, e con l'art. 8, comma settimo, della legge 6 agosto 1990, n. 223; Costituzione, artt. 3, 21, 41 e 97*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive in ambito nazionale da parte di emittenti private - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Pianificazione delle radiofrequenze - Ritenuta possibilità che l'Amministrazione disegni reti differenziate, quanto a «copertura» e dislocazione degli impianti, con conseguenti sperequazioni tra i concessionari - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 3, comma 11; Costituzione, artt. 3, 21, 41 e 97*).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive in ambito nazionale da parte di emittenti private - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Formazione delle graduatorie dei privati aspiranti alla concessione - Criteri - Denunciata attribuzione di eccessiva discrezionalità alla pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 16, comma 17, e 34; Costituzione, artt. 3, 15, 21, 41 e 43*).

N. 422 — Sentenza 5 dicembre 1994 » 387

Impiego pubblico - Dipendenti civili dello Stato - Trattenimento in servizio per il periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo - Facoltà di opzione - Appartenenti alle «Forze di Polizia ad ordinamento civile» (soggetti, per effetto di norma transitoria, al limite di età pensionabile di sessantacinque anni) - Esclusione, disposta in decreto legislativo, con norma di interpretazione autentica - Lamentato eccesso di delega nonché asserita irragionevole discriminazione all'interno della stessa categoria di dipendenti - Eccezione di inammissibilità per impugnazione della sola norma interpretativa e non anche della norma interpretata - Reiezione. (*D.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, art. 4, comma quinto; Costituzione, artt. 3, 76 e 97*).

Questione di legittimità costituzionale - Impugnativa rivolta nei confronti della norma interpretativa e non anche della norma interpretata - Ininfluenza ai fini della rilevanza della questione nel giudizio *a quo*.

Legge in genere - Norma avente ad oggetto una determinata disciplina - Inserimento in un testo di legge relativo ad una diversa materia - Configurabilità di un uso non corretto di tecnica legislativa e non già di un vizio di costituzionalità.

Delegazione legislativa - Utilizzazione frazionata e ripetuta di una stessa delega da parte del legislatore delegato - Possibilità - Condizione. (*Costituzione, art. 76*).

Impiego pubblico - Dipendenti dello Stato - Trattenimento in servizio per il periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo - Facoltà di opzione - Appartenenti alle «Forze di Polizia ad ordinamento civile» (soggetti, per effetto di norma transitoria, al limite di età pensionabile di sessantacinque anni) - Esclusione, disposta in decreto legislativo, con norma di interpretazione autentica - Lamentato eccesso di delega sotto il profilo della non identità tra l'oggetto della disposizione censurata e l'ambito della delega utilizzabile (in quanto la delega riguardava la materia del pubblico impiego e non già quella della previdenza - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, art. 4, comma quinto; Costituzione, art. 76 in relazione all'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*).

Impiego pubblico - Dipendenti civili dello Stato - Trattenimento in servizio per il periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo - Facoltà di opzione - Appartenenti alle «Forze di Polizia ad ordina-

mento civile» (soggetti, per effetto di norma transitoria, al limite di età pensionabile di sessantacinque anni) - Esclusione, disposta in decreto legislativo, con norma di interpretazione autentica - Lamentata irrazionale discriminazione rispetto ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, art. 4, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 423 — Ordinanza 5 dicembre 1994 Pag. 397

Processo penale - Non imputabilità del giudicabile - Possibilità di dichiararla immediatamente con sentenza - Mancata previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui è d'obbligo (ex artt. 469 e 129, secondo comma, cod. proc. pen.), per determinate cause di non punibilità, la immediata definizione del procedimento - Questione sollevata in fase processuale abnorme - Manifesta inammissibilità. (Cod. proc. pen., artt. 129 e 469; Costituzione, art. 3).

N. 424 — Ordinanza 5 dicembre 1994 » 401

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali - Impignorabilità nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari - Contestato privilegio a favore delle unità sanitarie locali, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento fra creditori e pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione e per il diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di legittimazione del giudice *a quo*. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 - convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 1, comma 5; Costituzione, artt. 3, 24 e 97).

Giudice *a quo* - Giudice istruttore civile - Legittimazione a sollevare questione di costituzionalità nei confronti di norma la cui applicazione appartiene alla competenza del collegio - Difetto.

N. 425 — Ordinanza 5 dicembre 1994 » 405

Previdenza e assistenza sociale - Diritto ai ratei di prestazioni pensionistiche e prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (in particolare, trattamenti economici di malattia) -

Riduzione dei termini di decadenza - Ritenuta applicabilità ai rapporti ancora in corso, fatta eccezione per i casi in cui prima dell'entrata in vigore della normativa sia stato instaurato procedimento giudiziario - Asserita violazione del diritto di difesa e del diritto alle prestazioni previdenziali - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 4, commi 1 e 3; Costituzione, artt. 24 e 38, comma secondo).

N. 426 — Ordinanza 5 dicembre 1994 Pag. 409

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Interventi urgenti per i centri storici e le isole dei comuni di Venezia e Chioggia - Sospensione *ex lege* per trentasei mesi dell'esecuzione dei titoli di rilascio degli immobili - Eccezione per i casi di necessità abitative del locatore ma solo se accertate - Contestata anomala attribuzione di poteri cognitivi al giudice dell'esecuzione - Lamentata eccessiva onerosità, per il locatore, dell'esercizio del diritto di difesa, con incidenza sul diritto di proprietà e conseguenti irrazionali disparità di trattamento - Questione vertente su norma di decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità. (Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3, novellato dall'art. 3 del d.l. 31 marzo 1994, n. 221 - non convertito -; Costituzione, artt. 3, 24 e 42).

N. 427 — Ordinanza 5 dicembre 1994 » 413

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita - Tassazione - Esclusione, per la parte formata da contributi previdenziali a totale carico del dipendente - Mancata distinzione tra contributi volontari e contributi obbligatori - Pretesa incidenza sulla garanzia previdenziale nonché sul principio di capacità contributiva - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 1, comma 3-ter - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 -; Costituzione, artt. 38 e 53).

Questione di legittimità costituzionale - Norma censurata - Prospettazione di dubbi interpretativi - Questione non rientrante nell'ambito del sindacato di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.

- N. 428 — Ordinanza 5 dicembre 1994 Pag. 417

Impiego pubblico - Prevenzione dalla delinquenza mafiosa - Dipendenti condannati per taluni reati o versanti in determinate situazioni (*ex art. 15, comma primo, della legge n. 55 del 1990*) - Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-septies - introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 -; Costituzione, artt. 3, 4, 35, 36 e 97*).

Impiego pubblico - Prevenzione dalla delinquenza mafiosa - Dipendenti condannati per taluni reati o versanti in determinate situazioni (*ex art. 15, comma primo, della legge n. 55 del 1990*) - Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio - Previsione normativa strettamente preordinata alla tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. (*Costituzione, art. 97, comma primo*).

- N. 429 — Ordinanza 5 dicembre 1994 » 421

Reati e pene - Pene detentive brevi - Applicabilità di sanzioni sostitutive - Esclusione, in caso di reati di inquinamento delle acque (di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319 del 1976) - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità, per dichiarata illegittimità. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

- N. 430 — Ordinanza 5 dicembre 1994 » 425

Processo penale - Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Disposizioni modificative - Introduzione in forza di decreto-legge non convertito nei termini prescritti - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 275, commi 3-bis e 3-ter, introdotti dall'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 - non convertito -; Costituzione, artt. 2, 3, 13, 77, 101 e 112*).

- N. 431 — Ordinanza 5 dicembre 1994 » 429

Impiego pubblico - Accordo per il comparto del personale dipendente dai ministeri - Personale, inquadrato nella nona qualifica funzionale, adibito a mansioni di grado superiore - Mancato previsione di un termine massimo, giustificativo della temporaneità e gratuità delle funzioni vicarie - Pretesa

Misure di prevenzione personali - «Soggiorno cautelare» - Contenuto prescrittivo - Riconducibilità alla sfera precettiva dell'art. 13 della Costituzione. (*Costituzione, art. 13*).

Libertà personale - Misure di prevenzione personali - Assimilabilità, per fini e presupposti, alle misure di sicurezza - Conseguenza - Applicabilità, anche alle misure di prevenzione, del principio di legalità. (*Costituzione, artt. 13, comma secondo, e 25, comma terzo*).

Mafia (misure contro la) - Misure di prevenzione personali - «Soggiorno cautelare» - Potere, attribuito al procuratore nazionale antimafia, di disporlo ove abbia motivo di ritenere la possibile commissione di delitti - Asserita violazione del principio di legalità a causa della indeterminatezza dei presupposti applicativi della misura - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - art. 25-quater, comma primo; Costituzione, artt. 13, commi primo e secondo, e 25, comma terzo*).

Mafia (misure contro la) - Misure di prevenzione personali - «Soggiorno cautelare» - Potere, attribuito al procuratore nazionale antimafia, di disporlo - Possibilità di ordinare la misura soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale (nei termini e con le procedure previste dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956) - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - art. 25-quater, comma primo; Costituzione, artt. 13 e 24*).

Mafia (misure contro la) - Misure di prevenzione personali - «Soggiorno cautelare» - Potere, attribuito al procuratore nazionale antimafia, di disporlo in via definitiva - Soggezione del provvedimento soltanto ad un riesame, meramente eventuale, da parte del Tribunale, su richiesta dell'interessato - Previsione contrastante con il principio indefettibile, anche in materia di misure di prevenzione, della garanzia giurisdizionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure prospettate. (*D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - art. 25-quater, comma quinto; Costituzione, artt. 13 e 24*).

N. 420 — Sentenza 5 dicembre 1994 Pag. 351

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusioni televisive in ambito nazionale da parte di emittenti private - Disciplina *ex lege* n. 223 del 1990 - Procedimento per il rilascio delle concessioni - Questione di legittimità costituzionale

della testimonianza - Asserita violazione dei principi della parità di trattamento e del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 197 e 208; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo penale - Sentenza di condanna - Decisione sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno - Possibilità di pronunciarla anche quando l'accertamento della responsabilità penale si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 538; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 375 — Ordinanza 24 ottobre 1994 Pag. 35

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Istruzione dibattimentale - Atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Possibilità, per il giudice, di acquisirli e prenderne visione, qualora sia necessario per pronunciarsi su una eccezione di nullità di un atto compiuto nella fase delle indagini preliminari - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Cod. proc. pen., artt. 431, 491, comma secondo, 493, 511, 514 e 567, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 376 — Sentenza 26 ottobre 1994 » 39

Regione Siciliana - Dipendenti in quiescenza - Titolari di più pensioni o assegni vitalizi - Indennità di contingenza o maggiorazioni dipendenti dall'adeguamento al costo della vita - Spettanza ad un solo titolo - Salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge Regione Siciliana 24 luglio 1978, n. 17, art. 4; Costituzione, art. 36).

Regione Siciliana - Dipendenti in quiescenza - Pensionato che presti attività lavorativa retribuita - Indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico ed indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività - Misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventa operante il divieto di cumulo - Mancata determinazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge Regione Siciliana 24 luglio 1978, n. 17, art. 4; Costituzione, artt. 3 e 36).

Amministrazione pubblica - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Disciplina statale sopravvenuta a preesistente disciplina della Regione Calabria - Nomine spettanti al Consiglio regionale - Attribuzione del potere di nomina, in via sostitutiva, al presidente del Consiglio regionale, in caso di inadempienza del Consiglio stesso, anziché alla Giunta regionale - Asserita invasione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (D.L. 16 maggio 1994, n. 293 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444 -, art. 4, comma 2; Costituzione, artt. 117, 121, 122 e 123; legge Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, art. 8, comma 2).

Amministrazione pubblica - Organi amministrativi scaduti - Inadempienza degli organi collegiali competenti a nominare i nuovi titolari - Sostituzione dell'organo collegiale inadempiente con un organo monocratico - Principio fondamentale delle leggi statali in materia - Giustificazione. (D.L. 16 maggio 1994, n. 293 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444 -, art. 4, comma 2; Costituzione, artt. 97 e 117).

Regione Calabria - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Inadempienza del Consiglio regionale competente a rinnovarli - Nomina dei nuovi titolari da parte della Giunta regionale, in via sostitutiva, con l'obbligo di sottoporre tale deliberazione alla ratifica del Consiglio regionale - Abrogazione di tale disciplina in quanto contrastante coi principi fondamentali della legislazione statale - Sostituzione provvisoria dell'organo collegiale da parte del suo presidente - Invasione delle competenze regionali - Esclusione - Possibilità per la Regione di assegnare il potere di nomina, in via sostitutiva, ad altro organo, purché monocratico. (Legge Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, art. 8, comma secondo; Costituzione, art. 117; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10; d.l. 16 maggio 1994, n. 293 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444 -, art. 4, comma 2).

Amministrazione pubblica - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Organi di competenza delle regioni - Disciplina statale sopravvenuta a preesistente disciplina della Regione Calabria - Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, emanati dagli organi collegiali scaduti durante il periodo di proroga *ex lege*, ed atti di qualunque natura emanati dagli stessi dopo la cessazione del periodo di proroga - Nullità - Asserita invasione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (D.L. 16 maggio 1994, n. 293 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444 -, artt. 3 e 6; Costituzione, artt. 97 e 117).

Amministrazione pubblica - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,

delle proprie comunicazioni, indipendentemente dalla motivazione adottata - Interesse delle parti ad essere sentite in contraddittorio, specialmente in relazione alla contestuale decisione sull'archiviazione del procedimento - Adozione del rito camerale - Ragionevolezza e rispondenza alla salvaguardia di interessi costituzionalmente protetti, disposta dalla legge delega. (Cod. proc. pen., art. 269, comma secondo, ultima proposizione; Costituzione, artt. 2 e 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 nn. 1 e 41, lett. e).

N. 464 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 679

Amministrazione pubblica - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Organi di competenza delle regioni - Disciplina statale sopravvenuta - Diretta operatività nei confronti delle regioni, fino all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi generali in essa contenuti - Abrogazione implicita di precedente legge della Regione Calabria in materia - Lamentata invasione della competenza regionale - Non fondatezza della questione. (D.L. 16 maggio 1994, n. 293 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444 -, art. 9, comma 1; Costituzione, art. 117).

Amministrazione pubblica - *Prorogatio*, a tempo indeterminato, degli organi amministrativi non rinnovati - Presunto principio generale dell'ordinamento, per l'esigenza della continuità della funzione amministrativa - Esclusione - Necessità che ogni proroga, e i suoi limiti, siano previsti per legge (sent. Corte costituzionale n. 208 del 1992). (Costituzione, art. 97).

Legge regionale - Leggi dello Stato contenenti principi fondamentali in ordine a determinate materie - Effetto abrogativo nei confronti delle norme di leggi regionali non conformi a detti principi. (Costituzione, art. 117; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10).

Legge regionale - Limiti posti dalla Costituzione - Principi fondamentali delle leggi statali - Autoqualificazione, in una legge di tali principi come «generali» anziché «fondamentali» - Irrilevanza della qualifica formale ai fini del precetto costituzionale - Rilevanza del valore obiettivo del principio in questione. (Costituzione, art. 117).

Amministrazione pubblica - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Principi fondamentali delle leggi statali in materia - Esempificazione da parte della Corte, in relazione al *thema decidendum*.

procedimento - Ipotesi non espressamente prevista dalla disposizione impugnata - Obbligo del giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in camera di consiglio, come nel caso (espressamente previsto) di richiesta avanzata dagli interessati a tutela della propria riservatezza - Interpretazione della Cassazione in tal senso, ritenuta vincolante dal giudice *a quo* - Conseguente impugnazione della norma, così interpretata, dinanzi alla Corte costituzionale - Eccezione di inammissibilità della questione, stante l'obbligo del giudice di seguire, tra le interpretazioni possibili, quella conforme ai principi costituzionali - Reiezione. (*Cod. proc. pen., art. 269, comma secondo, ultima proposizione; Costituzione, artt. 3 e 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 nn. 1 e 41, lett. e).*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione di legittimità validamente posta - Condizione sufficiente - Applicabilità al giudizio principale di un'interpretazione della disposizione contestata non implausibile, sulla quale il giudice *a quo* nutra dubbi non arbitrari di conformità alla Costituzione.

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Documentazione relativa - Richiesta di distruzione presentata dal pubblico ministero insieme all'istanza di archiviazione del procedimento - Ipotesi non espressamente prevista dalla disposizione impugnata - Obbligo del giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in camera di consiglio, come nel caso di richiesta avanzata dagli interessati a tutela della propria riservatezza - Asserito eccesso di delega - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., art. 269, comma secondo, ultima proposizione; Costituzione, artt. 3 e 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 nn. 1 e 41, lett. e).*

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Documentazione relativa - Richiesta di distruzione presentata dal pubblico ministero insieme all'istanza di archiviazione del procedimento - Ipotesi non espressamente prevista dalla disposizione impugnata - Obbligo del giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in camera di consiglio, come nel caso di richiesta avanzata dagli interessati a tutela della propria riservatezza - Unica interpretazione compatibile con la salvaguardia dei principi costituzionali (in particolare il diritto alla riservatezza). (*Cod. proc. pen., art. 269, comma secondo, ultima proposizione; Costituzione, artt. 2 e 15).*

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Documentazione relativa - Richiesta di distruzione da parte del pubblico ministero - Incidenza sul diritto inviolabile alla riservatezza

Regione Molise - Dipendenti regionali - Reinquadramento in base alla legge regionale n. 5 del 1989 - Successiva legge di interpretazione autentica - Valutazione dell'anzianità di servizio per un punteggio massimo di quarantotto punti - Riduzione del massimale a trentasei punti ai fini dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali - Asserita violazione dei principi di eguaglianza (per eccesso di potere legislativo) e di buon andamento della pubblica amministrazione. (*Legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Amministrazione pubblica - Razionalizzazione della legislazione, ottenuta con interventi normativi di portata innovativa e con effetti retroattivi anziché meramente interpretativi - Funzionalità al buon andamento della pubblica amministrazione, se sorretti da idoneo e razionale fondamento. (*Costituzione, artt. 3 e 97*).

Funzione giurisdizionale - Tutela - Prevalenza assoluta del «giudicato» nel giudizio di bilanciamento dei valori - Esclusione.

N. 462 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 659

Beni culturali - Musei, biblioteche e archivi di Stato - Servizi aggiuntivi - Gestione integrata - Possibilità di indire un'unica gara per più istituti, ivi compresi i musei e istituti di enti locali che lo richiedano, sentite le amministrazioni regionali - Previsione con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Umbria per conflitto di attribuzione - Asserita violazione delle competenze regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali - Denunciato contrasto della disposizione impugnata con i principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione - Lamentato vizio di forma dell'atto impugnato in quanto atto di indirizzo e coordinamento - Inammissibilità del conflitto, per inidoneità dell'atto a menomare le attribuzioni regionali. (*Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171, art. 8, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 7; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 47*).

N. 463 — Sentenza 15 dicembre 1994 » 667

Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Documentazione relativa - Richiesta di distruzione presentata dal pubblico ministero insieme all'istanza di archiviazione del

legislatore - Ragionevolezza - Condizioni e limiti - Necessità che il regime transitorio non permanga *sine die*. (Costituzione, art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali - Inquadramenti nei settori industriale, commerciale e agricolo, effettuati prima della legge n. 88 del 1983 - Prevista salvezza in via transitoria - Omessa indicazione di un termine ragionevole per l'esaurimento degli effetti ultrattivi - Determinazione preclusa alla Corte e riservata alla discrezionalità legislativa - Inammissibilità della questione - Monito del legislatore a provvedere in tempi ragionevoli. (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 41).

N. 379 — Sentenza 26 ottobre 1994 Pag. 63

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Area sorrentino-amalfitana - Piano urbanistico territoriale approvato dalla Regione - Divieto per i Comuni di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al piano regionale - Denunciata violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato ed asserita lesione del diritto di proprietà - Eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza, basata sulla ininfluenza dell'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata nel giudizio *a quo* - Reiezione. (Legge Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5; Costituzione, artt. 42, commi primo e secondo, e 117, comma primo).

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Area sorrentino-amalfitana - Piano urbanistico territoriale approvato dalla Regione - Divieto per i Comuni di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al piano regionale - Denunciata imposizione di un vincolo generalizzato di inedificabilità, in violazione di un principio fondamentale della legislazione statale che consente l'intervento delle regioni soltanto con riferimento a beni ed aree determinate - Non fondatezza della questione. (Legge Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5; Costituzione, art. 117, comma primo; d.l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-bis, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma quinto).

Paesaggio (tutela del) - Evoluzione del concetto al complesso di valori inerenti al territorio - Conseguente intrinseco collegamento tra paesaggio ed urbanistica - Interreazione tra le due materie in una sorta di «mutualità integrativa» - Effetto - Realizzazione della tutela dei valori paesaggistici ambientali anche attraverso la pianificazione urbanistica.

originariamente adottati (ai sensi della l. n. 312 del 1980) e di quelli successivi, se più favorevoli ai dipendenti - Asserita violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 21 febbraio 1989, n. 63, art. 2; Costituzione, art. 97, comma primo*).

N. 460 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 643

Processo penale militare - Giudizio abbreviato - Giudice competente per l'udienza preliminare - Organo monocratico anziché collegiale - Intervento di un ufficiale in funzione di giudice - Mancata previsione - Asserita violazione del principio del giudice naturale - Non fondatezza della questione. (*R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 3 e legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 - combinato disposto ; Costituzione, art. 25, comma primo*).

Giudice naturale - Definizione - Giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e non in vista di singole controversie - Sua particolare qualificazione e idoneità a svolgere le funzioni - Irrilevanza - Valutazione spettante al legislatore. (*Costituzione, art. 25, comma primo*).

Processo penale militare - Giudizio abbreviato - Giudice competente per l'udienza preliminare - Organo monocratico anziché collegiale - Intervento di un ufficiale in funzione di giudice - Mancata previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente per il processo minorile e rispetto al giudizio dibattimentale - Non fondatezza della questione. (*R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 3 e legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 - combinato disposto ; Costituzione, art. 3*).

N. 461 — Sentenza 15 dicembre 1994 » 651

Regione Molise - Dipendenti regionali - Reinquadramento in base alla legge regionale n. 5 del 1989 - Successiva legge di interpretazione autentica - Valutazione dell'anzianità di servizio per un punteggio massimo di quarantotto punti - Riduzione del massimale a trentasei punti ai fini dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali - Lamentata lesione della funzione giurisdizionale (per vanificazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato più favorevole ai dipendenti) - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1; Costituzione, artt. 24, 101, 104, 108 e 113*).

Regioni in genere - Competenze legislative - Adozione di norme che prevedono rimedi giurisdizionali o dispongono in ordine a poteri o facoltà giudiziarie - Esclusione - Materia riservata alla esclusiva competenza del legislatore statale. (*Costituzione, art. 108*).

Regioni in genere - Competenze legislative - Recezione di norme in materia processuale mediante rinvio alla legislazione dello Stato - Possibilità - Esclusione - Fondamento. (*Costituzione, art. 108*).

N. 458 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 629

Professioni - Agenti di affari in mediazione - Esami previsti per l'iscrizione nel ruolo presso la camera di commercio - Composizione della commissione giudicatrice - Determinazione con decreto del Ministro dell'industria - Ricorso della Regione Lombardia per conflitto di attribuzione - Denunciata violazione di giudicato costituzionale - Esclusione. (*Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589; Costituzione, artt. 134 e 137*).

Professioni - Agenti di affari in mediazione - Esami previsti per l'iscrizione nel ruolo presso la camera di commercio - Composizione della commissione giudicatrice - Determinazione con decreto del Ministro dell'industria - Ricorso della Regione Lombardia per conflitto di attribuzione - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di formazione professionale e lamentata mancanza di base legislativa della disposizione impugnata - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 35, 36 e 40; legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 14; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi primo, lett. b), e terzo*).

Professioni - Esami collegati alla formazione e alle attività professionali - Competenza statale o regionale a seconda che siano preordinati all'iscrizione in albi o ruoli professionali oppure costituiscano il completamento di un corso di formazione.

Professioni - Esami che consentono l'esercizio dell'attività sull'intero territorio nazionale - Necessità di una disciplina unitaria - Conseguente competenza statale.

N. 459 — Sentenza 15 dicembre 1994 » 637

Università - Personale tecnico e amministrativo - Provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali - Salvezza degli effetti dei provvedimenti

Processo penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio per atti già compiuti nel procedimento - Sussistenza se il giudice abbia espresso una valutazione nel merito dell'azione penale - Irrilevanza dell'aver il giudice preso cognizione degli atti del procedimento in quanto giudice per le indagini preliminari, se non vi sia stata valutazione contenutistica dei risultati delle indagini. (*Cod. proc. pen., art. 34*).

N. 456 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 619

Poste e telecomunicazioni - Servizi telefonici - Erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati - Responsabilità della società concessionaria - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento tra utente e concessionario - Inammissibilità della questione. (*Decreto del Ministro per le comunicazioni 11 novembre 1930, art. 25; Costituzione, art. 3*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Disposizione regolamentare, avente natura di norma secondaria - Preclusione - Ammissibilità della censura nei confronti della norma primaria, in quanto integrata dei contenuti della norma secondaria.

Poste e telecomunicazioni - Servizi telefonici - Erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati - Responsabilità della società concessionaria - Esclusione (come specificato dal d.m. 11 novembre 1930, art. 25) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6; Costituzione, art. 3*).

Poste e telecomunicazioni - Servizi telefonici - Totale omissione di ogni annotazione relativa all'utente negli elenchi degli abbonati - Responsabilità della società concessionaria - Ritenuta esclusione - Lamentata disparità di trattamento tra utente e concessionario - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6; Costituzione, art. 3*).

N. 457 — Sentenza 15 dicembre 1994 » 625

Regione Sardegna - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazioni di alloggi di edilizia economica e popolare - Ordinanza di annullamento da parte del Sindaco - Ricorso al Pretore - Previsione, con legge regionale, mediante rinvio al procedimento stabilito dalla legge statale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12 - recte: 6 aprile 1989, n. 13 - art. 20, comma ottavo; Costituzione, art. 108*).

e dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87). (D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, art. 156, comma 1).

N. 455 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 609

Processo penale - Giudice che, al termine di precedente dibattimento, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero, per ritenuta diversità del fatto addebitato all'imputato (cod. proc. pen., art. 521, comma secondo) - Incompatibilità alla funzione di giudizio per il medesimo fatto storico, a carico del medesimo imputato - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriore profilo di illegittimità. (Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, art. 3 - e 24).

Processo penale - Incompatibilità alla funzione di giudizio per atti già compiuti nel procedimento - Sussistenza se il giudice abbia espresso una valutazione nel merito della *res iudicanda*, sia al termine delle indagini preliminari, sia in un precedente giudizio di cognizione, non definito con sentenza - Principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. (Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo).

Processo penale - Giudice che al termine di precedente dibattimento abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero, per ritenuta diversità del fatto addebitato all'imputato (cod. proc. pen., art. 521, comma secondo) - Effettuata deliberazione del merito della *res iudicanda* - Mancata previsione dell'incompatibilità a giudicare nuovamente sul medesimo fatto - Ingiustificata disparità di trattamento normativo rispetto ad altre situazioni tra loro assimilabili. (Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, art. 3).

Processo penale - Giudice che abbia emesso il decreto di riapertura delle indagini dopo il decreto di archiviazione (cod. proc. pen., art. 414) - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice, con violazione delle direttive della legge di delega, e lamentata disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 34; Costituzione, artt. 3, 25, 101, 76 e 77 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 67).

Processo penale - Riapertura delle indagini dopo il decreto di archiviazione - Decisione di natura meramente processuale - Esame del merito limitato alla valutazione dell'effettiva esigenza di nuove investigazioni, con esclusione del merito dell'azione penale - Conseguenze. (Cod. proc. pen., art. 414).

Processo penale - Giudice per le indagini preliminari - Incompatibilità alla funzione di giudizio, sia dibattimentale che abbreviato, in seguito allo svolgimento di funzioni tipiche - Sussistenza - Condizioni - Avvenuta valutazione da parte del g.i.p. del merito delle indagini, complessivamente considerate, nel loro stadio terminale (indipendentemente dalla loro formale chiusura). (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, art. 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 67*).

N. 454 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 597

Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari - Esclusione degli alunni che frequentano scuole private non abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento della altre questioni. (*Legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 3, - 33 e 34*).

Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari - Disciplina statale - Vigenza nelle regioni (ordinarie e a statuto speciale) pur trattandosi di materie di competenza regionale, fin quando le regioni non abbiano provveduto con proprie leggi. (*Legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1, comma primo; Statuto speciale Regione siciliana, art. 14, lett. r); d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 42*).

Istruzione pubblica - Obbligo scolastico - Possibilità di assolverlo anche frequentando scuole private non abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale. (*R.D. 5 febbraio 1928, n. 177, artt. 172 e 174; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. III, commi 1 e 2*).

Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari - Provvidenza fornita direttamente agli alunni e non alle scuole, in funzione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, prescindendo da ogni riferimento alle capacità economiche dei destinatari - Esclusione degli alunni delle scuole private non abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale - Ingiustificata discriminazione. (*Legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1, comma primo; Costituzione, art. 3*).

Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari - Esclusione degli alunni che frequentano scuole private non abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale - Disposizione di contenuto identico a quello della norma impugnata

di risposta affermativa, la conformità dell'esclusione di quest'obbligo ai precetti costituzionali - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 30 luglio 1990, n. 217; decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990, n. 327 - in relazione agli artt. 533, 535, 691, 692, 693 del cod. proc. pen. -; Costituzione, artt. 3 e 24, comma terzo*).

Ordinanza del giudice *a quo* - Questione di legittimità costituzionale - Questione prospettata in via ipotetica e con omissione della doverosa previa verifica della possibilità di una interpretazione adeguatrice della norma censurata - Manifesta inammissibilità.

N. 452 — Ordinanza 12 dicembre 1994 Pag. 587

Turismo e industria alberghiera - Abrogazione referendaria della legge istitutiva del Ministero del turismo e spettacolo - Disciplina, adottata in conseguenza, del trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di turismo e spettacolo e delle funzioni della Presidenza del Consiglio in materia di turismo, spettacolo e sport - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita vanificazione della abrogazione referendaria, con incidenza sulle competenze regionali - Mancata conversione dei decreti-legge contenenti le norme impugnate - Manifesta inammissibilità delle questioni. (*D.L. 31 marzo 1994, n. 219 - non convertito -, artt. 1, 2, 3 e 4; d.l. 30 luglio 1994, n. 477 - non convertito -, artt. 1, 2, 3 e 4; Costituzione, artt. 117, 118, 119 ed VIII disposizione transitoria e finale*).

N. 453 — Sentenza 15 dicembre 1994 » 591

Processo penale - Giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato una domanda di oblazione da parte dell'imputato, per ritenuta sussistenza di un'ipotesi di reato diversa da quella ravvisata dal pubblico ministero - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altri profili. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 67 - 25 e 101*).

Processo penale - Giudice per le indagini preliminari che abbia valutato il merito di un'ipotesi criminosa, a conclusione delle indagini complessivamente considerate - Incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale - Mancata previsione - Contrasto con il principio della terzietà del giudice affermato dalle direttive della legge di delega. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, art. 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 67*).

emanati dagli organi collegiali scaduti durante il periodo di proroga *ex lege*, ed atti di qualunque natura emanati dagli stessi dopo la cessazione del periodo di proroga - Nullità - Principio fondamentale della legislazione statale in materia, vincolante per il legislatore regionale - Giustificazione - Necessità di evitare ogni indiretta legittimazione, priva di ogni fondamento legislativo, di organi non più titolari della funzione amministrativa. (D.L. 16 maggio 1994, n. 293 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444 -, artt. 3 e 6; Costituzione, artt. 97 e 117).

Amministrazione pubblica - Proroga degli organi amministrativi scaduti - Disciplina statale (sopravvenuta a preesistente disciplina della Regione Calabria in materia) contenuta in decreto-legge convertito in legge - Convalida e salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti-legge succedutisi nella disciplina e non convertiti nei termini - Disciplina retroattiva di rapporti assoggettabili alla legislazione regionale - Denunciata violazione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (Legge 15 luglio 1994, n. 444, art. 1, comma 2; Costituzione, artt. 77, 117, 118 e 123).

Decreto-legge - Possibilità del legislatore di regolare retroattivamente rapporti sorti in virtù di decreti-legge decaduti - Sussistenza. (Costituzione, art. 77).

Decreto-legge - Salvezza degli effetti prodotti da decreti-legge decaduti - Esclusione, per le materie di competenza regionale, dei rapporti già regolati dalla legge regionale, purché rispettosi dei principi fondamentali desumibili dalle leggi statali. (Costituzione, artt. 77, 117, 118 e 123).

N. 465 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 691

Lavoro (rapporto di) - Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile, al fine di incrementare la propria anzianità contributiva - Facoltà di opzione del lavoratore, da esercitare nel termine di sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile - Conseguente esclusione dal beneficio per chi inizia l'attività lavorativa successivamente a tale data - Lamentato trattamento ingiustificatamente discriminatorio - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 -, art. 6; Costituzione, art. 3).

Lavoro (rapporto di) - Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile, al fine di incrementare la propria anzianità contributiva - Facoltà di opzione del lavoratore - Di-

assunto contrario. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 1, comma 3-quater, aggiunto all'art. 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Regione Siciliana - Interventi e misure nel settore dei sali alcalini - «Prepensionamento» dei dipendenti della Italkali s.p.a. - Esclusione dal beneficio dei lavoratori delle unità produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione - Denunciata revoca di benefici già concessi - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 1, comma 3-quater, aggiunto all'art. 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Regione Siciliana - Interventi e misure nel settore dei sali alcalini - Utilizzazione in servizi socialmente utili dei dipendenti della Italkali s.p.a, che fruiscono delle provvidenze *ex lege* n. 223 del 1991 - Facoltà dell'Amministrazione regionale - Denunciata inutilità e inattendibilità di tale previsione - Assenza di elementi idonei a cogliere il livello costituzionale delle censure - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 1, comma 3-quinquies, aggiunto all'art. 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Regione Siciliana - Interventi e misure nel settore dei sali alcalini - «Prepensionamento» dei dipendenti della Italkali s.p.a. - Quantificazione e copertura delle spese occorrenti - Previsione limitata al solo esercizio 1994 - Denunciata violazione dell'obbligo di indicare i mezzi per far fronte alle spese continuative e ricorrenti - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 1, comma 3-septies, aggiunto all'art. 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; Costituzione, art. 81, comma quarto*).

Regione Siciliana - Interventi e misure nel settore dei sali alcalini - Ingiunzione alla Italkali s.p.a. di un termine per la ripresa dell'attività estrattiva e possibile adozione di provvedimenti immediati di revoca o decadenza della concessione - Denunciato carattere pleonastico e incongruo, ovvero inattendibile, delle disposizioni impugnate - Censure risolventesi in critiche non apprezzabili sul piano della conformità ai parametri costituzionali invocati - Inammissibilità delle questioni. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 2; Costituzione, art. 3 e 97*).

Regione Siciliana - Interventi e misure nel settore dei sali alcalini - Obbligo per la Italkali s.p.a., di reinserire prioritariamente nell'azienda i lavoratori che fruiscono delle provvidenze *ex lege* n. 223 del 1991 - Denunciata violazione dell'iniziativa economico privata e dell'organizzazione aziendale

- N. 482 — Ordinanza 15 dicembre 1994 Pag. 785

Processo penale - Norme transitorie - Procedimenti prosecuenti secondo il rito del codice abrogato - Ordinanze che dispongono misure coercitive - Riesame da parte del Tribunale - Applicabilità dell'art. 309 cod. proc. pen. (avviso al difensore sia della fissazione dell'udienza, sia del deposito degli atti in cancelleria) - Mancata previsione - Applicabilità della disciplina previgente, che non consente al difensore l'accesso agli atti processuali - Lamentata violazione del diritto di difesa e ingiustificata disparità di trattamento, con lesione del diritto alla libertà personale e dei principi e criteri direttivi della legge di delega - Manifesta inammissibilità della questione, per inammissibilità già dichiarata. (*Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, artt. 245 e 250; Costituzione, artt. 3, 13, 24, comma secondo e 76*).

- N. 483 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 789

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e imposta locale sui redditi (ILOR) - Crediti di imposta - Interessi sui ritardati rimborsi, maturati prima dell'entrata in vigore del testo unico delle imposte sul reddito - Assoggettamento a IRPEG e ILOR, qualora inclusi dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi, se queste sono conformi anche alle norme sopravvenute - Lamentato contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, ed eccesso dai limiti posti dalla legge di delega - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36; Costituzione, artt. 3, 53, 76 e 77*).

- N. 484 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 793

Impiego pubblico - Direzioni provinciali del tesoro - Personale dell'ex carriera speciale - Inquadramento nella carriera direttiva - Estensione al personale di concetto della soppressa carriera ordinaria, e non anche al personale di concetto (delle carriere speciale e ordinaria) già transitato nei ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 449 — Ordinanza 12 dicembre 1994 Pag. 575

Lavoro (collocamento al) - Assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette - Obbligo, penalmente sanzionato, per le aziende private con piú di trentacinque dipendenti, di assumere tali lavoratori nella misura del quindici per cento del personale in servizio, secondo la prevista ripartizione tra le varie categorie di riservatari - Ritenuta automaticità dell'obbligo di assunzione, al solo raggiungimento del numero minimo di trentasei dipendenti in servizio - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza nonché pretesa lesione della libertà di iniziativa economica privata - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 9, 11 e 23; Costituzione, artt. 3, 38 e 41*).

Ordinanza di rimessione - Norma censurata - Prospettazione del dubbio di legittimità costituzionale in termini non univoci - Possibilità di individuare la questione sottoposta al giudizio di costituzionalità - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 450 — Ordinanza 12 dicembre 1994 » 579

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Personale medico dipendente - Esercizio di attività libero-professionale presso strutture private convenzionate con il servizio stesso - Incompatibilità - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra medici a seconda dell'esistenza o meno, nell'ambito territoriale della unità sanitaria locale di appartenenza, di strutture private non convenzionate, nonché, all'interno della struttura pubblica, di spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramurale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma settimo; Costituzione, art. 3*).

Ordinanza di rimessione - Norma censurata - Prospettazione di disparità di trattamento di mero fatto - Ininfluenza ai fini del sindacato di costituzionalità.

N. 451 — Ordinanza 12 dicembre 1994 » 583

Gratuito patrocinio - Non abbinato ammesso, in procedimento penale, al patrocinio a spese dello Stato e successivamente condannato - Richiesta alla Corte di stabilire, in via pregiudiziale, se la nuova normativa vigente in materia non imponga al condannato di rimborsare lo Stato sia per le spese di giustizia sia per il patrocinio difensivo, e di verificare, in caso

- N. 479 — Ordinanza 15 dicembre 1994 Pag. 773

Avvocati e procuratori - Processo penale - Impossibilità di celebrare il dibattimento per l'astensione dal lavoro dei difensori - Abbandono di difesa e rifiuto di difesa d'ufficio - Ipotesi sanzionabili solo disciplinarmente (a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 del codice di procedura penale previgente) - Competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine forense - Denunciato trattamento ingiustificatamente privilegiato, con incidenza sull'effettività della funzione giurisdizionale e violazione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*. (Cod. proc. pen., art. 105; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma primo, n. 4; Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 102).

- N. 480 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 777

Reati e pene - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Applicabilità ai reati in materia edilizia ed urbanistica - Esclusione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato previsto dall'art. 1-*sexies* del d.l. n. 312 del 1985 (Norme per la tutela di zone di particolare interesse ambientale), per il quale, invece, è ammessa la sanzione sostitutiva - Questione formulata in base ad errata premessa interpretativa - Manifesta infondatezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma terzo; Costituzione, art. 3).

- N. 481 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 781

Processo penale - Procedimento in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice - Applicabilità delle norme previgenti sulla connessione - Condizioni - Imputato di reato connesso - Rinviabilità a giudizio, anche senza contestazione del fatto (o enunciazione dell'imputazione in mandato rimasto senza effetto), qualora tali condizioni ricorrano nei confronti di un coimputato - Interpretazione della disciplina in tal senso, ritenuta possibile, e frequente, da parte del giudice *a quo* - Denunciata violazione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione. (Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242, comma primo, lett. c); Costituzione, art. 24, comma secondo).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Questione proposta in via meramente ipotetica, in difetto di un visibile orientamento giurisprudenziale - Manifesta inammissibilità.

sollevata con riferimento alle finalità sociali, economiche e politiche della norma impugnata, funzionale al tentativo di dimostrare la violazione di parametri costituzionali - Configurazione di una censura di legittimità - Ammissibilità della relativa questione - Reiezione di eccezione dedotta sulla base di assunto contrario. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 1, commi 3-bis e 3-ter, aggiunti all'art. 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; Costituzione, art. 127, comma quarto*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Poteri della Corte - Valutazione del rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Criteri e limiti. (*Costituzione, artt. 3 e 97*).

Regione Siciliana - Interventi e misure nel settore dei sali alcalini - «Prepensionamento» dei dipendenti della Italkali s.p.a. - Estensione del beneficio a tutti i lavoratori del settore dei sali potassici non riammessi nell'attività lavorativa - Denunciata irragionevolezza e contrarietà ai principi di corretta amministrazione (in relazione al dichiarato intento di riprendere in tempi brevi la produzione) - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 1, comma 3-bis, aggiunto all'art. 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Regione Siciliana - Interventi e misure nel settore dei sali alcalini - «Prepensionamento» dei dipendenti della Italkali s.p.a. - Ritenuta applicabilità della nuova disciplina ai lavoratori che non si erano precedentemente avvalsi del beneficio in occasione dei piani di ristrutturazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di corretta amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 1, comma 3-bis, aggiunto all'art. 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Regione Siciliana - Interventi e misure nel settore dei sali alcalini - «Prepensionamento» dei dipendenti della Italkali s.p.a. - Applicabilità del beneficio anche ai lavoratori licenziati per giusta causa - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificatezza della previsione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 1, comma 3-ter, aggiunto all'art. 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; Costituzione, art. 3 e 97*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso statale avverso leggi regionali - Vizi denunciabili - Riferimento al principio della certezza del diritto al fine di denunciare la retroattiva incidenza della norma impugnata su situazioni già definite (*alias*: benefici già attribuiti) - Ammissibilità della questione - Reiezione di eccezione basata su

N. 377 — Sentenza 26 ottobre 1994 Pag. 47

Successione ereditaria - Successione legittima - Vocazione ereditaria dei fratelli e delle sorelle naturali del *de cuius* - Bilanciamento degli interessi di questi ultimi con quelli dei parenti legittimi anche se non rientranti nella famiglia in senso stretto - Necessità - Giustificazione. (*Costituzione, art. 30, comma terzo*).

Successione ereditaria - Successione legittima - Vocazione ereditaria dei fratelli e delle sorelle naturali del *de cuius* - Precedenza sui parenti legittimi dal terzo al sesto grado - Esclusione - Denunciata violazione della tutela costituzionalmente garantita alla prole naturale nonché del principio di eguaglianza - Questione implicante un bilanciamento di interessi riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità. (*Cod. civ., artt. 565 e 572; Costituzione, artt. 3 e 30, comma terzo*).

Successione ereditaria - Successione legittima - Diritto di rappresentazione - Spettanza ai discendenti dei fratelli e delle sorelle naturali del *de cuius* - Omessa previsione - Questione di costituzionalità proposta subordinatamente all'accoglimento di altra già dichiarata inammissibile - Inammissibilità per difetto di rilevanza. (*Cod. civ., art. 468; Costituzione, artt. 3 e 30, comma terzo*).

N. 378 — Sentenza 26 ottobre 1994 » 53

Previdenza e assistenza sociale - Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali - Inquadramenti nei settori industriale, commerciale e agricolo, effettuati prima della legge n. 88 del 1983 - Prevista salvezza in via transitoria - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza nei giudizi concernenti inquadramenti successivi alla legge predetta - Sussistenza (stante l'interesse dell'impresa ricorrente a vedere rimossa la normativa transitoria) - Reiezione di eccezione di inammissibilità fondata sull'assunto contrario. (*Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 41*).

Eguaglianza e ragionevolezza (principio di) - Differenziazioni in base al tempo applicate ad una stessa categoria di soggetti - Differenziazioni finalizzate a temperare l'impatto derivante dall'introduzione di un nuovo regime - Transitoria salvezza di effetti agevolativi prodottisi nel vigore della normativa precedente - Previsione rientrante nella discrezionalità del

- N. 382 — Ordinanza 26 ottobre 1994 Pag. 87

Ordinanza n. 334 del 1994 - Errore materiale contenuto nella motivazione - Correzione - Necessità.

- N. 383 — Sentenza 26 ottobre 1994 » 89

Impiego pubblico - Legge delega (n. 421 del 1993) per la razionalizzazione e la revisione della materia - Nuova disciplina della dirigenza dettata con decreto legislativo n. 29 del 1993 - Sopravvenute modificazioni dettate con decreto legislativo n. 470 del 1993 - Imposizione, alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano, dell'obbligo di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi contenuti nel d.lgs. n. 29 del 1993 - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Province di Trento e di Bolzano - Eccezione di inammissibilità per asserita carenza di interesse a ricorrere (a seguito dell'entrata in vigore dell'ulteriore decreto legislativo n. 546 del 1993) - Reiezione. (*D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, art. 3; Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1993, n. 421*).

Impiego pubblico - Legge delega (n. 421 del 1993) per la razionalizzazione e la revisione della materia - Nuova disciplina della dirigenza dettata con decreto legislativo n. 29 del 1993 - Sopravvenute modificazioni dettate con decreto legislativo n. 470 del 1993 - Imposizione (oltre che alle regioni a statuto ordinario) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dell'obbligo di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi contenuti nel d.lgs. n. 29 del 1993 - Previsione viziata per eccesso di delega, perché comportante vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge di delegazione, con conseguente lesione delle competenze regionali e provinciali in materia di disciplina del pubblico impiego - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. (*D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, art. 3; Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2, comma secondo, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, comma primo, n. 1; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma primo - 3, comma terzo, 4, comma primo, 16, comma primo, 107*).

- N. 384 — Sentenza 7 novembre 1994 » 99

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale - Ricorso dello Stato, per ritenuto contrasto con normativa comunitaria

zialmente espropriativa e senza la previsione di un indennizzo - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5; Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Edilizia e urbanistica - Vincoli d'inedificabilità delle aree - Previsione normativa di limiti ragionevoli di durata - Necessità - Giustificazione.

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Area sorrentino-amalfitana - Piano urbanistico territoriale approvato dalla Regione - Divieto per i Comuni di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al piano regionale - Asserita assolutezza e durata illimitata del vincolo d'inedificabilità, di natura sostanzialmente espropriativa e senza la previsione di un indennizzo - Esclusione - Previsione nella legislazione statale e regionale di misure idonee ad assicurare la temporaneità del vincolo.

N. 380 — Ordinanza 26 ottobre 1994 Pag. 79

Sanità pubblica - Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - Facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo - Omessa previsione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza per la mancata equiparazione ad altre categorie di pubblici impiegati - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16; Costituzione, art. 3*).

Lavoro (rapporto di) - Età pensionabile - Prolungamento - Discrezionalità del legislatore - Limite - Manifesta arbitrarietà. (*Costituzione, art. 3*).

Sanità pubblica - Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - Facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo - Omessa previsione - Pretesa violazione del diritto al lavoro - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16; Costituzione, art. 4, comma primo*).

N. 381 — Ordinanza 26 ottobre 1994 » 83

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Somme indebitamente riscosse - Irripetibilità - Condizioni previste dall'art. 13, comma primo, della legge n. 412 del 1991 - Applicabilità ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge o, comunque, pendenti alla stessa data - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma primo; Costituzione, artt. 3, 36, 38, 101 e 104*).

N. 492 — Ordinanza 15 dicembre 1994 Pag. 827

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di inabilità per gli invalidi civili - Somme erogate indebitamente prima del 31 dicembre 1991 - Ritenuta incondizionata ripetibilità - Regola dell'irripetibilità (salvo in caso di dolo) valida per il sistema INPS - Mancata estensione alle prestazioni assistenziali - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52; Costituzione, art. 3*).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Erronea individuazione della disposizione applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 493 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 831

Riscossione delle imposte - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Contratti per l'accertamento e la riscossione - Revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso - Prevista competenza (in caso di disaccordo tra le parti) della commissione arbitrale di cui al r.d.l. n. 36 del 1931 - Lamentata introduzione nell'ordinamento di forme di arbitrato obbligatorio, in violazione del principio di statualità della giurisdizione e del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per illegittimità già dichiarata. *D.L. 31 agosto 1987, n. 359 - convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, art. 18, comma quinto; Costituzione, artt. 24 e 102*).

Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di manifesta inammissibilità per illegittimità già dichiarata della norma impugnata - Richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale conseguenziale (*ex art. 27 della legge n. 87 del 1953*) di disposizioni non impugate dal giudice *a quo* - Assorbimento.

Imposte e tasse in genere - Imposizione straordinaria, per l'anno 1992, a carico dei possessori di aeromobili - Commisurazione del tributo al peso, anziché al valore commerciale del bene - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 8, commi 1 lett. b) e 3; Costituzione, artt. 3 e 53).

Capacità contributiva - Indici - Determinazione (e conseguente determinazione dell'onere tributario) - Spettanza alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Palese arbitrarietà e irrazionalità. (Costituzione, artt. 3 e 53).

N. 477 — Ordinanza 15 dicembre 1994 Pag. 765

Processo penale - Indagini preliminari - Termine per il loro compimento - Decorrenza dalla data di iscrizione in registro della notizia di reato, anziché (in caso di ritardata iscrizione) dalla data di ricezione della notizia - Lamentata violazione del diritto di ogni persona (riconosciuto dalla legge delega) all'esame della sua causa in tempi ragionevoli, del principio di eguaglianza e dell'esigenza di certezza dell'azione penale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 335; Costituzione, artt. 3, 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 alinea - e 112).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norma denunciata - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

N. 478 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 769

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Non concedibilità a coloro che non abbiano potuto prestare collaborazione alla giustizia in modo rilevante, a causa della loro limitata partecipazione al fatto criminoso - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di personalità della responsabilità penale, nonché dell'irretroattività della legge penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma denunciata - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame della rilevanza. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo - come sostituito dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27).

- N. 485 — Ordinanza 15 dicembre 1994 Pag. 797

Regione Veneto - Urbanistica - Normativa in materia di assetto ed uso del territorio - Opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili - Assoggettamento, anche in presenza di vincolo paesistico o di interesse storico, ad autorizzazione (gratuita) anziché a concessione - Assunto contrasto con un principio della legislazione statale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 76, comma primo, lett. a); Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 117*).

- N. 486 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 801

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di disoccupazione - Lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale - Indennità ordinaria, spettante per il periodo non più coperto da trattamento speciale - Determinazione, con norma d'interpretazione autentica, in misura fissa, senza prevedere meccanismi di adeguamento - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, anche agricoli, con violazione del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita - Manifesta inammissibilità della questione, per illegittimità *in parte qua* già dichiarata. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 23; Costituzione, artt. 3 e 38*).

- N. 487 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 805

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori con anzianità contributiva non inferiore a trent'anni, dipendenti da imprese industriali con determinati requisiti - Facoltà di chiedere il pensionamento anticipato - Accredito della contribuzione occorrente per maturare il requisito dei trentacinque anni (di cui alla legge 30 aprile 1959, n. 153, art. 22) - Misura non superiore al periodo mancante al compimento dell'età pensionabile (cinquantacinque anni per le donne e sessanta per gli uomini) - Lamentata disparità di trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 37*).

- N. 488 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 809

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Dissenso del pubblico ministero - Possibilità, per il giudice per le indagini preliminari, di pronunciare la sentenza qualora

ritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) - Mancata estensione ai lavoratori che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto, in caso di rifiuto del datore di lavoro - Asserita vanificazione del beneficio per mancanza di tutela, con discriminazione tra i lavoratori a seconda delle dimensioni occupazionali dell'impresa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 -, art. 6; Costituzione, art. 3).

Lavoro (rapporto di) - Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile, al fine di incrementare la propria anzianità contributiva - Facoltà di opzione del lavoratore - Esercizio di tale facoltà nei termini - Conseguenze - Nullità radicale del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, con obbligo di riassunzione del lavoratore, indipendentemente da ogni riferimento ad altre disposizioni di legge - Giurisprudenza conforme della Corte di cassazione. (D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 -, art. 6).

N. 466 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 699

Regione Siciliana - Personale di ruolo del sopprimendo consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela - Trasferimento, a domanda, al Consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa - Onere finanziario per la corresponsione degli emolumenti - Assunzione a carico della Regione - Denunciata mancanza di copertura finanziaria per gli anni successivi al 1994 - Cessazione della materia del contendere, per abrogazione delle disposizioni contestate. (Delibera legislativa Regione Siciliana 6 agosto 1994, n. 549, artt. 1, 2, 3 e 8; Costituzione, art. 81, comma quarto).

N. 467 — Sentenza 15 dicembre 1994 » 703

Forze armate - Arma dei carabinieri - Istituzione del ruolo speciale degli ufficiali - Possibilità di accedervi per gli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento in servizio permanente - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento, sia rispetto agli altri ufficiali dei carabinieri in servizio permanente effettivo, sia rispetto agli ufficiali del ruolo ad esaurimento di altre forze armate - Inammissibilità per difetto di rilevanza. (D.lgs. 23 marzo 1993, n. 117, art. 9; Costituzione, art. 3, comma primo).

Imposte e tasse in genere - Somme percepite per cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione - Assoggettamento ad imposta - Retroattiva applicabilità di tale regime agli atti intervenuti nel triennio 1989-1991 - Asserita violazione del principio della capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9; Costituzione, art. 53*).

N. 474 — Ordinanza 15 dicembre 1994 Pag. 753

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Condannato per determinati reati, di cui alla legge n. 354 del 1975, commessi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, che non abbia collaborato con la giustizia - Esclusione dal beneficio - Lamentata violazione del principio di irretroattività della legge penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma impugnata - Restituzione degli atti al giudice *a quo*, per il riesame della rilevanza. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis - come sostituito dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -; Costituzione, art. 25, comma secondo*).

N. 475 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 757

Imposte e tasse in genere - Imposizione straordinaria per l'anno 1992, a carico dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore ai sei cavalli - Misura - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai possessori di autovetture o di imbarcazioni da diporto a motore, con violazione del principio della capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - art. 8, commi 1, lett. a-bis), e 2; - Costituzione, artt. 3 e 53*).

Capacità contributiva - Indici - Determinazione (e conseguente determinazione dell'onere tributario) - Spettanza alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Palese arbitrarietà e irrazionalità - Insussistenza in presenza di situazioni eterogenee. (*Costituzione, artt. 3 e 53*).

N. 476 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 761

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Indicazione inaccurata o erronea delle disposizioni impuginate - Correzione da parte della Corte costituzionale - Possibilità - Condizione.

Ambiente (tutela dell') - Piani paesistici e piani urbanistico territoriali - Funzioni, in linea di principio, ontologicamente distinte per natura giuridica e fondamento normativo - Integrabilità, tuttavia, del fine protettivo dei valori ambientali ricorrente in entrambi i piani.

Regioni in genere - Edilizia e urbanistica - Piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali (art. 1-bis del d.l. n. 312 del 1985) - Riferibilità ai beni ed alle aree elencati nel comma quinto dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 - Ampliamento dell'efficacia dello strumento urbanistico ad aree non comprese nella disciplina della legge n. 431 (di conversione del d.l. n. 312 del 1985) - Facoltà ricompresa nell'esercizio delle competenze urbanistiche spettanti alla regione - Giustificazione.

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Area sorrentino-amalfitana - Piano urbanistico territoriale approvato dalla Regione - Divieto per i Comuni di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al piano regionale - Derogabilità al vincolo paesaggistico in forza di apposita autorizzazione - Esclusione - Denunciata violazione dei principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5; Costituzione, art. 117, comma primo; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma nono - introdotto dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431*).

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Area sorrentino-amalfitana - Piano urbanistico territoriale approvato dalla Regione - Divieto per i Comuni di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al piano regionale - Denunciata inosservanza della riserva di legge statale in materia di limiti al diritto di proprietà privata - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5; Costituzione, art. 42, comma secondo*).

Regioni in genere - Competenze legislative - Materia - Diritti di proprietà - Normazione conformativa allo scopo di assicurarne la funzione sociale - Riserva di legge contenuta nell'art. 42 della Costituzione - Attuazione anche con leggi regionali nell'ambito delle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione - Possibilità. (*Costituzione, artt. 42 e 117*).

Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Area sorrentino-amalfitana - Piano urbanistico territoriale approvato dalla Regione - Divieto per i Comuni di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al piano regionale - Asserita assolutezza e durata illimitata del vincolo d'inedificabilità di natura sostan-

N. 472 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 741

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Cassa di previdenza per ragionieri e periti commerciali - Nuova disciplina - Pensionati fruanti anche di trattamento pensionistico erogato da altra cassa di previdenza per liberi professionisti - Facoltà di chiedere la riliquidazione e la maggiorazione della pensione dietro versamento dei contributi integrativi prescritti - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai pensionati che siano anche a carico di gestioni previdenziali non riservate a professionisti - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non avendo l'interessato versato i suddetti contributi - Reiezione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 33; Costituzione, art. 3*).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Cassa di previdenza per ragionieri e periti commerciali - Nuova disciplina - Pensionati fruanti anche di trattamento pensionistico erogato da altra cassa di previdenza per liberi professionisti - Facoltà di chiedere la riliquidazione e la maggiorazione della pensione dietro versamento dei contributi integrativi prescritti - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai pensionati che siano anche a carico di gestioni previdenziali non riservate a professionisti - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 33; Costituzione, art. 3*).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Cassa di previdenza per ragionieri e periti commerciali - Sistema di contribuzione e calcolo delle pensioni - Nuova disciplina - Criteri - Divieto di iscrizione a più casse di previdenza professionale, e di cumulo dei relativi trattamenti - Possibilità, per gli iscritti a più gestioni, di optare per una di esse - Conseguenze - Estensione del nuovo regime al periodo pregresso dietro versamento di contributi integrativi - Preclusione ove non sussista la condizione dell'unicità di trattamento pensionistico professionale - Asserita irragionevolezza - Esclusione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 33; Costituzione, art. 3*).

N. 473 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 747

Imposte e tasse in genere - Indennità di occupazione, interessi sulle plusvalenze derivanti da cessioni volontarie nel corso di procedure espropriative, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva - Assoggettamento a imposta - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva e del diritto di proprietà - Manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10; Costituzione, art. 3, 42 e 53*).

qualora, soddisfatti i creditori, residui una somma sufficiente - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento tra creditori - Effetto ritenuto derivante dalla natura di *pactum de non petendo* del concordato - Questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti di norme da cui non discende tale natura - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169 - ove rinvia all'art. 55 -; Costituzione, art. 3).

Interpretazione - Dovere del giudice d'interpretare la norma da applicare in modo conforme a Costituzione anziché sollevare questione di legittimità costituzionale - Sussistenza in presenza di diverse interpretazioni contrastanti della stessa norma - Esclusione in presenza di un orientamento pacifico, in dottrina e giurisprudenza, della cui conformità alla Costituzione il giudice *a quo* dubiti.

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Decorso degli interessi sui crediti chirografari verso il debitore concordatario, maturati durante la procedura - Sospensione, anche qualora, soddisfatti i creditori, residui una somma sufficiente - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento tra creditori - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, considerato il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Reiezione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169 - ove rinvia all'art. 55 -; Costituzione, art. 3).

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Sentenza di omologazione - Forza preclusiva del giudicato - Incidenza sulla procedura concorsuale esaurita, e non anche sui rapporti tra creditori e debitori successivi alla conclusione della procedura.

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Decorso degli interessi sui crediti chirografari verso il debitore concordatario, maturati durante la procedura - Sospensione, anche qualora, soddisfatti i creditori, residui una somma sufficiente - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento tra creditori - Non fondatezza della questione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169 - ove rinvia all'art. 55 -; Costituzione, art. 3).

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Interessi su crediti chirografari maturati nel corso della procedura - Diversità di trattamento dei creditori concordatari rispetto ai creditori del fallimento e di debitori non coinvolti in procedure concorsuali - Giustificazione - Equilibrio dei vantaggi e dei rischi tra le parti, in considerazione dell'accordo transattivo raggiunto. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169 - ove rinvia all'art. 55 -; Costituzione, art. 3).

Pronunce della Corte costituzionale - Illegittimità costituzionale conseguenziale - Possibilità di dichiararla nei confronti di una norma la cui mancata impugnazione, rendendo la sollevata questione irrilevante, preclude la dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata - Esclusione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27*).

N. 469 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 719

Regione Lombardia - Ordinamento degli uffici e del personale - Accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Concorso per titoli - Valutazione dei servizi prestati dai candidati alle dipendenze di enti pubblici diversi dalla Regione - Esclusione - Sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale di tale norma - Riammissione in termini dei concorrenti, per la valutazione dei titoli precedentemente esclusi - Denunciata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia riapprovata il 9 marzo 1994, artt. 2 e 3; Costituzione, art. 97*).

N. 470 — Sentenza 15 dicembre 1994 » 725

Regione Siciliana - Sanità pubblica - Programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie locali - Delibera legislativa regionale in materia - Impugnazione di alcune norme, da parte del Commissario dello Stato, per violazione dei principi della legislazione statale e di vari precetti costituzionali - Successiva promulgazione parziale della medesima delibera, con omissione delle parti impuginate - Conseguenze - Definitiva espunzione dal testo normativo delle norme non promulgate - Cessazione della materia del contendere. (*Delibera legislativa Regione Siciliana 14 ottobre 1993, artt. 10, comma 2, 13, comma 2, 48, comma 3, 49, 50, 51, 55, commi 13 e 17, 56; Costituzione, artt. 3, 32, 97 e 81; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17, lett. b); legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, comma quarto, e 48; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 9, 12 e 64; legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 9; legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 3, comma 13 e 18, comma 7*).

N. 471 — Sentenza 15 dicembre 1994 » 731

Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Decorso degli interessi sui crediti chirografari verso il debitore concordatario, maturati durante la procedura - Sospensione, anche

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Impugnazione di norma non applicabile ai fini della definizione del giudizio di merito - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

N. 468 — Sentenza 15 dicembre 1994 Pag. 709

Regione Lazio - *Referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni - Modalità di attuazione - Consultazione dei soli elettori della o delle frazioni da erigere in Comune autonomo, anche quando l'istituzione del nuovo Comune comporti il distacco di gran parte della comunità originaria - Denunciata violazione del precetto costituzionale di consultazione delle popolazioni interessate - Eccezione di inammissibilità della questione per carenza di interesse ad agire nel giudizio *a quo* - Reiezione. (*Legge Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 - come modificata dalla legge Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49 -, art. 1, comma secondo, lett. a); Costituzione, art. 133, comma secondo*).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Controllo sulla rilevanza della questione - Limiti - Interesse ad agire ed altre condizioni dell'azione proposta nel giudizio *a quo* - Possibilità di contestarne la sussistenza innanzi alla Corte - Esclusione.

Regione Lazio - *Referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni - Modalità di attuazione - Consultazione dei soli elettori della o delle frazioni da erigere in Comune autonomo, anche quando l'istituzione del nuovo Comune comporti il distacco di gran parte della comunità originaria - Denunciata violazione del precetto costituzionale di consultazione delle popolazioni interessate - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 - come modificato dalla legge Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49 -, art. 1, comma secondo, lett. a); Costituzione, art. 133, comma secondo*).

Pronunce della Corte costituzionale - Regione Lazio - Istituzione del nuovo Comune di Boville - Impugnazione delle disposizioni sulle modalità di attuazione del *referendum* consultivo, e non anche della legge di istituzione del nuovo Comune a seguito di esito referendario positivo - Eventuale pronuncia di illegittimità della norma censurata - Ininfluenza nel giudizio *a quo*, stante la permanenza in vigore e l'applicabilità della legge istitutiva del nuovo Comune - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 - come modificato dalla legge Regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49 -, art. 1, comma secondo, lett. a); Costituzione, art. 133, comma secondo*).

ritenga ingiustificato il dissenso e congrua la pena richiesta - Mancata previsione - Lamentata compressione dell'indipendenza del giudice, denunciata irrazionale disparità di trattamento tra le parti e asserito contrasto con direttiva della legge di delega - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 448, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 3 - e 101).

N. 489 — Ordinanza 15 dicembre 1994 Pag. 813

Processo penale - Imputato minorenni - Applicabilità di misure di sicurezza in caso di proscioglimento - Esclusione, anche quando sussista il pericolo che l'imputato commetta reati gravi, se diversi da quelli previsti - Lamentato eccesso di delega - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37, comma secondo, 38, comma secondo, e 39; Costituzione, art. 76).

N. 490 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 817

Fallimento - Società commerciali - Assoggettabilità a fallimento, indipendentemente dalle loro dimensioni - Impossibilità di considerarle «piccoli imprenditori» - Asserita disparità di trattamento, rispetto agli imprenditori individuali e alle società iscritte all'Albo delle imprese artigiane - Manifesta infondatezza della questione. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma secondo, ultima parte; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 491 — Ordinanza 15 dicembre 1994 » 823

Sanità pubblica - Unità sanitarie locali e aziende ospedaliere - Nomina dei direttori generali - Sospensione, fino alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco aggiornato degli aspiranti (previa revisione dei criteri di selezione) - Ricorso della Regione Lazio per violazione delle competenze regionali e dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione pubblica - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 24 giugno 1994, n. 401 - non convertito, art. 1, commi 3, 4 e 5; Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 118).

Questione di legittimità costituzionale in via principale - Oggetto - Norma contenuta in decreto-legge non convertito nei termini - Manifesta inammissibilità della questione.

Ordinanza del giudice *a quo* - Prospettazione di un dubbio attinente a fasi che precedono o seguono il giudizio principale - Mancanza del nesso di strumentalità necessaria fra la soluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio di merito - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

N. 389 — Ordinanza 7 novembre 1994 Pag. 127

Impiego pubblico - Ex combattenti e categorie assimilate - Benefici economici - Computo delle maggiori anzianità - Divieto in sede di ricostruzione, con norme di carattere generale, del trattamento retributivo - Riassorbimento dei maggiori trattamenti già in godimento - Ritenuta natura innovativa, con effetto retroattivo, (e non già interpretativa) della norma censurata - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti, essendo accordato ad alcuni e negato ad altri il beneficio, e sviamento strumentale della funzione legislativa, per l'indebita interferenza nell'esercizio delle funzioni attribuite agli organi giurisdizionali - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, comma 5; Costituzione, artt. 3 e 36*).

N. 390 — Ordinanza 7 novembre 1994 » 131

Sentenza n. 61 del 1994 - Errore materiale occorso nella motivazione - Correzione - Necessità. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21*).

N. 391 — Sentenza 10 novembre 1994 » 133

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione in relazione a mere eventualità - Difetto di rilevanza attuale - Inammissibilità della questione.

Competenza e giurisdizione civile - Giurisdizione italiana - Derogabilità convenzionale per le controversie di lavoro tra stranieri relative ad obbligazioni da eseguirsi in Italia - Conseguente possibilità che il giudice straniero, applicando la *lex fori*, adotti una decisione in contrasto con l'ordine pubblico italiano - Denunciata elusione dei valori costituzionali a presidio dei rapporti di lavoro svolgentisi in Italia - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. civ. art. 2; Costituzione, artt. 35, 36, 37 e 38*).

temente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero e non, invece, con riferimento ad altre risultanze - Conseguente asserita violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 500, commi primo e quarto; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 408 — Sentenza 21 novembre 1994 Pag. 245

Sanità pubblica - Contributi sociali di malattia - Applicabilità ai trattamenti pensionistici superiori a diciotto milioni annui lordi - Omessa previsione di un aumento dell'aliquota all'aumentare del reddito e di un abbattimento dell'imponibile pari alla quota esente - Asserita violazione del principio di eguaglianza e della capacità contributiva - Inammissibilità della questione. (*Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 13; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Sanità pubblica - Contributi sociali di malattia - Applicabilità - Criterio - Limite di reddito - Fissazione - Scelta compiuta dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità - Non irragionevolezza.

Sanità pubblica - Contributi sociali di malattia - Applicabilità ai trattamenti pensionistici superiori a diciotto milioni annui lordi - Possibilità che, in conseguenza del prelievo, il trattamento pensionistico risulti diminuito al di sotto di questo limite - Asserita ingiustificata disparità di trattamento e intrinseca irrazionalità - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*. (*Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 13; Costituzione, art. 3*).

N. 409 — Ordinanza 21 novembre 1994 » 253

Previdenza e assistenza sociale - Contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da enti pubblici non economici, che svolgono attività socio-assistenziale, e istituzioni operanti nel Servizio sanitario nazionale - Esenzione da obblighi previdenziali e assistenziali - Ritenuta applicabilità a rapporti di lavoro subordinato, solo perché qualificati diversamente nelle fonti negoziali - Lamentata sottrazione al giudice del potere di accertare autonomamente i fatti rilevanti per la qualificazione delle situazioni giuridiche - Asserita ingiustificata diversità di trattamento di attività lavorative identiche per modalità e tipo di prestazione, a

«presenza di militari riuniti per servizio» - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità (prospettata dall'Avvocatura dello Stato) sul rilievo che la nozione di «militari in servizio» non ricomprende gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri che svolgono funzione di pubblica sicurezza - Reiezione. (*Cod. pen. mil. pace, art. 199; Costituzione, art. 3*).

Reati militari - Minaccia ad inferiore - Configurabilità del reato se il fatto, anche se commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, sia avvenuto in presenza di militari riuniti per servizio - Lamentata ingiustificata equiparazione, per effetto di tale circostanza, all'ipotesi in cui la minaccia sia stata proferita per cause inerenti al servizio e alla disciplina ed asserita irrazionalità della previsione di pene più lievi di quelle comminate per il reato comune di minacce a pubblico ufficiale - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen. mil. pace, art. 199; Costituzione, art. 3*).

N. 406 — Sentenza 21 novembre 1994 Pag. 233

Pensioni - Pensioni previdenziali - Morte del titolare - Riversibilità - Riconoscimento a favore dei figli a carico del defunto, studenti universitari, per tutta la durata del corso legale e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età - Implicazioni - Spettanza del diritto, fino a tale età, ai figli iscritti tardivamente all'università e non, invece, a quelli che, iscritti tempestivamente, siano successivamente andati «fuori corso» - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Inammissibilità della questione. (*R.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, comma terzo, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; Costituzione, art. 3*).

Pensioni - Pensione di riversibilità - Erogazione agli orfani, studenti universitari - Prosecuzione fino (e non oltre) al ventiseiesimo anno di età per i figli iscritti tardivamente all'Università, per la perdita di anni di studio avvenuta nel corso della scuola media professionale, e non anche per gli universitari nel periodo «fuori corso» - Incoerenza legislativa - Necessità di riordino della materia spettante al legislatore - Incompetenza della Corte costituzionale.

N. 407 — Sentenza 21 novembre 1994 » 239

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Mezzi di prova - Contestazioni dell'attendibilità del teste - Ritenuta possibilità di muoverle solo sulla base delle dichiarazioni precedenti.

codice di procedura penale al compimento di atti di indagine in assenza dell'autorizzazione a procedere - Necessità di preventiva autorizzazione *ad acta* per gli indagati che siano ministri o parlamentari - Incondizionata esperibilità, per i candidati «laici», di qualsivoglia atto di indagine, ivi compresi interrogatori e confronti. (*Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 10, comma primo*).

Reati ministeriali - Procedimento nei confronti dell'on.le Luigi Ciriaco De Mita in relazione a fatti avvenuti all'epoca in cui era Presidente del Consiglio dei ministri - Richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal collegio inquirente presso il Tribunale di Napoli - Omesso compimento di atti di interrogatorio e confronto dei coindagati laici, dal collegio stesso ritenuti utili o necessari, ma erroneamente assunti come vietati in fase di indagini preliminari - Indiretta incidenza di tale omissione sull'esercizio dell'altrui potere di concedere o negare l'autorizzazione a procedere - Conseguenti deliberazioni della Camera di restituire al collegio gli atti relativi alla richiesta, senza decidere in merito ad essa - Spettanza alla Camera del potere esercitato. (*Delibera della Camera dei deputati 18 dicembre 1993; delibera della Camera dei deputati 23 febbraio 1994; Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, artt 8, 9 e 10, comma primo*).

N. 404 — Sentenza 21 novembre 1994 Pag. 221

Sanità pubblica - Personale delle unità sanitarie locali - Ruolo sanitario - Posizione funzionale di «chimico coadiutore» - Inquadramento dei chimici provenienti dal parastato con la prima qualifica del ruolo professionale - Requisiti aggiuntivi richiesti - Direzione, per oltre, un anno di unità organizzativa nell'ente di provenienza ed anzianità di servizio decennale - Previsione lesiva del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai chimici provenienti dalle regioni e dagli enti locali - Illegittimità costituzionale parziale. (*D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, tabella allegato 2; Costituzione, art. 3*).

Impiego pubblico - Inquadramento di personale proveniente da enti diversi - Trattamento differenziato in conseguenza, unicamente, della diversità degli enti di provenienza - Irragionevolezza ed arbitrarietà. (*Costituzione, art. 3*).

N. 405 — Sentenza 21 novembre 1994 » 227

Reati militari - Minaccia ad inferiore (nella specie, da parte di un sottotenente dell'esercito a un brigadiere dei carabinieri) - Configurabilità del reato per la sola circostanza della

INDICE SOMMARIO

N. 371 — Sentenza 24 ottobre 1994 Pag. 7

Circolazione stradale - Infrazioni - Veicolo privo di carta di circolazione - Confisca obbligatoria, anche se già immatricolato - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 21, comma terzo; Costituzione, art. 3, comma primo*).

Circolazione stradale - Ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo - Previsioni rilevatesi obiettivamente ingiuste ed irrazionali - Intervento censorio della Corte costituzionale.

N. 372 — Sentenza 24 ottobre 1994 » 11

Salute (tutela della) - Diritto alla salute e diritto alla vita - Distinzione - Conseguenza - Non configurabilità della lesione dell'integrità fisica con esito letale come sottopotesi di lesione alla salute in senso proprio. (*Costituzione, artt. 2 e 32; cod. civ. art. 2043*).

Risarcimento del danno - Danni non patrimoniali connessi a lesione dell'integrità fisica con immediato esito letale (c.d. danno biologico da morte) - Risarcimento ai congiunti della vittima in qualità di eredi - Omessa previsione - Denunciato contrasto con il diritto alla vita e con il diritto alla salute - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 2043; Costituzione, artt. 2 e 32*).

Risarcimento del danno - Danni non patrimoniali connessi a lesione dell'integrità fisica con immediato esito letale (c.d. danno biologico da morte) - Risarcimento ai congiunti della vittima in qualità di eredi - Omessa previsione - Denunciata diversità di disciplina rispetto alla rendita da infortunio mortale sul lavoro - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 2043; Costituzione, art. 3*).

Risarcimento del danno - Danno biologico conseguente all'uccisione di un congiunto - Assoggettamento al regime risarcitorio ex art. 2043 cod. civ. - Omessa previsione -

- N. 401 — Ordinanza 10 novembre 1994 Pag. 199

Straniero e apolide - Stranieri condannati, con sentenza passata in giudicato, a pena non superiore a tre anni di reclusione - Immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza - Asserita attribuzione di un trattamento privilegiato rispetto ai cittadini, in violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza e conseguente vanificazione della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7, commi 12-bis e 12-ter, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187 - convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296 -; Costituzione, artt. 3 e 27).

- N. 402 — Ordinanza 10 novembre 1994 » 203

Reati e pene - Pene detentive brevi - Applicabilità di sanzioni sostitutive - Esclusione, in caso di reati di inquinamento delle acque (di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319 del 1976) - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità, per dichiarata illegittimità. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24 e 27).

- N. 403 — Sentenza 10 novembre 1994 » 207

Reati ministeriali - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on.le Ciriaco De Mita in relazione a fatti avvenuti all'epoca in cui era Presidente del Consiglio dei ministri - Deliberazione della Camera dei deputati di restituire gli atti al collegio inquirente senza decidere in merito alla richiesta - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal collegio inquirente presso il Tribunale di Napoli - Legittimazione a resistere della Camera - Sussistenza, nonostante la sopravvenuta perdita dello *status* di deputato da parte dell'indagato - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Senato della Repubblica - Esclusione. (Delibera della Camera dei deputati 18 dicembre 1993; delibera della Camera dei deputati 23 febbraio 1994; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 5; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma quarto).

Reati ministeriali - Indagini preliminari - Svolgimento da parte del collegio inquirente - Specialità della relativa disciplina - Conseguenze - Inapplicabilità dei limiti posti dal

Regione Toscana - Ordinamento degli uffici - Stato giuridico del personale - Accertamento e valutazione, ai fini dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, dell'attività svolta e dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie di tale qualifica - Criteri - Applicabilità delle «valutazioni biennali» già previste dall'art. 57 della legge n. 54 del 1973 - Esclusione, secondo l'interpretazione data dall'articolo unico della legge regionale n. 67 del 1990 all'art. 32 della legge n. 22 del 1984 - Denunciata incidenza, da parte della norma di interpretazione autentica, sui giudicati già formati, in violazione delle funzioni riservate al potere giudiziario - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*. (*Legge Regione Toscana 26 novembre 1990, n. 67, articolo unico; Costituzione, artt. 101, comma secondo, 103, comma primo, e 108, comma secondo*).

Regione Toscana - Ordinamento degli uffici - Stato giuridico del personale - Accertamento e valutazione, ai fini dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, dell'attività svolta e dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie di tale qualifica - Criteri - Applicabilità delle «valutazioni biennali» già previste dall'art. 57 della legge n. 54 del 1973 - Esclusione, secondo l'interpretazione data dall'articolo unico della legge regionale n. 67 del 1990 all'art. 32 della legge n. 22 del 1984 - Denunciata incidenza, da parte della norma di interpretazione autentica, su specifici giudizi in corso, in violazione delle funzioni riservate al potere giudiziario - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana 26 novembre 1990, n. 67, articolo unico; Costituzione, artt. 101, comma secondo, 103, comma primo, e 108, comma secondo*).

N. 398 — Sentenza 10 novembre 1994 Pag. 179

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - Conseguenze - Ritenuto obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione fino alla reintegrazione, anziché il meno gravoso pagamento del solo preavviso, come previsto in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, come sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Costituzione, art. 3*).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Licenziamento disciplinare intimato senza la richiesta forma scritta - Conseguenze più gravose per il datore di lavoro (obbligo

seconda dei soggetti (privati o enti statali o istituzioni locali, ecc.) con cui si svolgono - Denunciata incidenza sugli ambiti di inderogabilità del regime previdenziale - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, commi secondo e terzo, come sostituito dall'art. 6-bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 - convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67 -; Costituzione, artt. 3, 38 e 101).

N. 410 — Ordinanza 21 novembre 1994 Pag. 257

Ordinamento penitenziario - Affidamento, del condannato, in prova al servizio sociale - Estinzione della pena detentiva, in caso di esito positivo, e non anche della pena pecuniaria - Asserita violazione della finalità rieducativa della pena e del principio di ragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, ultimo comma; Costituzione, artt. 3 e 27).

Norma censurata dal giudice *a quo* - Interpretazione confligente con i precetti costituzionali - Possibilità di interpretazione adeguatrice - Obbligo prioritario di esperibilità.

Questione di legittimità costituzionale - *Petitum* - Richiesta di revisione in grado ulteriore della interpretazione resa dalla Corte di cassazione - Esclusione.

Questione di legittimità costituzionale - Questione sollevata non già in funzione della decisione di merito bensì per evitare futuri annullamenti della stessa in sede impugnatoria - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.

Questione di legittimità costituzionale - Questione rivolta a confutare l'interpretazione della norma censurata resa dalla Corte di cassazione - Intervento della Corte costituzionale - Esclusione - Competenza del giudice *a quo*.

N. 411 — Ordinanza 21 novembre 1994 » 261

Pensioni - Pensioni previdenziali - Integrazione al minimo - Concorso di due o più pensioni integrate al minimo liquidate con decorrenza anteriore al d.l. 12 settembre 1983, n. 463 - Spettanza del trattamento minimo, in virtù di norma interpretativa, su una sola delle pensioni, e per l'altra, o le altre, dell'importo a calcolo senza alcuna integrazione - Rilevato contrasto con la giurisprudenza ordinaria e costituzionale - Conseguente prospettata violazione dei principi di razionalità e di eguaglianza, del diritto alla effettività

N. 392 — Sentenza 10 novembre 1994 Pag. 139

Pensioni - Controversie in materia di trattamenti pensionistici - Azione giudiziaria - Termine di decadenza - Riduzione da dieci a tre anni - Lamentata incidenza sul principio di imprescrittibilità del diritto alla pensione, con conseguente estinzione del diritto alla prestazione previdenziale - Non applicabilità della norma censurata ai procedimenti instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore - Omessa valutazione da parte del giudice remittente - Inammissibilità della questione. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 4; Costituzione, art. 38).

Pensioni - Controversie in materia di trattamenti pensionistici - Azione giudiziaria - Termini di decadenza - Prevista estinzione, per effetto della decadenza, del diritto ai ratei pregressi della prestazione previdenziale - Conseguente lamentata perdita del diritto alla pensione nei casi di integrazione al minimo, relativamente al cumulo di pensioni, in cui non sia stato erogato, per decorso del termine decadenziale, il rateo di pensione afferente al 30 settembre 1983 (data di cessazione del diritto per disposizione legislativa) - Assertita ingiustificata disparità di trattamento di identiche situazioni di diritto sostanziale di titolari di pensioni Inps, con incidenza sul principio della imprescrittibilità del diritto a pensione - Inammissibilità della questione per omessa valutazione della rilevanza. (D.L. 29 marzo 1991, n. 103 - convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166 -, art. 6, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 38).

Ordinanza di rimessione - Norma censurata - Applicabilità nel giudizio *a quo* - Verifica - Mancanza di elementi idonei per la ricostruzione della fattispecie dedotta in giudizio - Valutazione della rilevanza della questione - Possibilità - Esclusione - Inammissibilità della questione.

N. 393 — Sentenza 10 novembre 1994 » 149

Processo civile - Atti in cui il giudice sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo - Prevista possibilità di correzione, con apposito procedimento, solo per le sentenze e le ordinanze e non, invece, per i decreti ingiuntivi - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. proc. civ., art. 287; Costituzione, artt. 3 e 97).

di retribuzione fino alla reintegrazione) di quelle (risarcimento del danno mediante corresponsione di un'indennità) previste in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, come sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Costituzione, art. 3*).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Licenziamento disciplinare intimato senza la richiesta forma scritta da un datore di lavoro con meno di sedici dipendenti - Conseguenze - Corresponsione dell'intera retribuzione dalla data del licenziamento fino a quella della riassunzione - Lamentata mancanza di una disciplina differenziata rispetto al licenziamento verbale intimato da un imprenditore con un numero superiore di dipendenti, con conseguente contrasto con il principio generale di tutela della piccola impresa - Non fondatezza della questione. (*Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, come sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Costituzione, artt. 3 e 44*).

N. 399 — Sentenza 10 novembre 1994 Pag. 187

Pensioni - Pensioni privilegiate indirette - Morte del titolare - Riversibilità a favore della vedova o dei figli minori - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla vedova del titolare di pensione diretta - Non fondatezza della questione - Assorbimento di ulteriori profili. (*Legge 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 11 e 12, come modificati dagli artt. 81 e 82 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092; Costituzione, artt. 3, - 29 e 31*).

N. 400 — Ordinanza 10 novembre 1994 » 195

Imposte e tasse in genere - Indennità di fine rapporto spettante ai lavoratori autonomi senza organizzazione d'impresa (in particolare, medici generici) - Trattamento tributario - Imponibile - Somme detraibili - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 18 e successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R.; Costituzione, art. 3*).

Impiego pubblico - Servizi valutabili a fini retributivi e previdenziali - Servizio militare prestato prima del 30 gennaio 1987 - Valutabilità senza oneri di riscatto - Esclusione disposta da norma di interpretazione autentica - Cessazione dell'erogazione dei maggiori trattamenti derivanti da precedente riconoscimento del beneficio ad opera di sentenze passate in giudicato - Denunciata vanificazione del principio di intangibilità del giudicato - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, comma 3, prima parte; Costituzione, artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 108, comma secondo, e 113*).

N. 386 — Ordinanza 7 novembre 1994 Pag. 117

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Indennità di anzianità (ENPAS) ed indennità premio di servizio (INADEL) - Redditi soggetti a tassazione separata - Ingiustificato assoggettamento ad identico trattamento tributario di due tipi di indennità, diverse per natura e funzioni, in violazione della legge delega n. 825 del 1971, che avrebbe previsto la tassazione separata solo per le indennità di anzianità - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 57, artt. 12, lett. e), e 46, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 76 in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825*).

N. 387 — Ordinanza 7 novembre 1994 » 121

Sentenza n. 338 del 1994 - Errore materiale occorso nel dispositivo - Correzione - Necessità. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21*).

N. 388 — Ordinanza 7 novembre 1994 » 123

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sfratto per morosità del conduttore - Procedura esecutiva di rilascio - Concessione della forza pubblica solo a seguito di procedura amministrativa - Protrazione dell'ineseguibilità del titolo di rilascio - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, con incidenza sul diritto di proprietà - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 - convertito con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61 -, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5; Costituzione, artt. 24, comma primo, e 42, comma secondo*).

Regione Umbria - Agricoltura - Viticoltura - Legge regionale, riapprovata in seguito a rinvio, integrativa della precedente legge n. 1 del 1993 - Reimpianto di vigneti nelle zone di produzione D.O.C. e/o D.O.C.G. - Disciplina - Ricorso dello Stato per asserito contrasto con la normativa comunitaria - Eccezione di inammissibilità per ritenuta «novità» delle norme contenute nella seconda delibera - Reiezione. (*Legge Regione Umbria riapprovata il 31 marzo 1994; Costituzione, artt. 11 e 117*).

Regione Umbria - Agricoltura - Viticoltura - Integrazione della legge regionale n. 1 del 1993 - Reimpianto di vigneti nelle zone di produzione D.O.C. e/o D.O.C.G. - Disciplina - Ricorso dello Stato avverso la legge regionale, riapprovata a seguito di rinvio governativo, per asserito contrasto con la normativa comunitaria - Lamentata non coincidenza tra motivi del rinvio con quelli del ricorso - Eccezione di inammissibilità - Reiezione. (*Legge Regione Umbria riapprovata il 31 marzo 1994*).

Regione Umbria - Agricoltura - Viticoltura - Legge regionale integrativa della legge regionale n. 1 del 1993 - Reimpianto di vigneti nelle zone di produzione D.O.C. e/o D.O.C.G. - Viticoltori, che alla data di entrata in vigore di tale legge, abbiano già impiantato nuovi vigneti - Possibilità di avanzare richiesta di autorizzazione in sanatoria - Previsione elusiva del regolamento CEE n. 822/87, il quale prevede la possibilità del reimpianto solo dopo l'estirpazione di vigneto di superficie equivalente - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Umbria riapprovata il 31 marzo 1994; Costituzione, artt. 11 e 117; regolamento CEE 16 marzo 1987, n. 822; regolamento CEE 14 maggio 1990, n. 1325*).

N. 385 — Sentenza 7 novembre 1994 Pag. 109

Impiego pubblico - Servizi valutabili a fini retributivi e previdenziali - Servizio militare prestato prima del 30 gennaio 1987 - Valutabilità senza oneri di riscatto - Esclusione disposta da norma di interpretazione autentica - Riassorbimento delle somme erogate, in conseguenza di precedente riconoscimento del beneficio ad opera di sentenze passate in giudicato - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità per difetto di rilevanza. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, comma 3, seconda parte; Costituzione, artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, comma primo, 108, comma secondo, e 113*).

Impiego pubblico - Diritti di natura economica - Tutela particolare contro l'eventualità di norme retroattive - Esclusione - Limite - Salvezza del principio generale di ragionevolezza.

direttamente applicabile - Eccezione di inammissibilità sul rilievo che, nella specie, non si dà luogo a questione di legittimità costituzionale ma a disapplicazione della norma interna incompatibile - Reiezione. (*Legge Regione Umbria riapprovata il 31 marzo 1994; Costituzione, artt. 11 e 117*).

Comunità economica europea - Diritto comunitario - Osservanza - Obbligo - Violazioni derivanti dall'esercizio della potestà legislativa regionale - Responsabilità dello Stato.

Comunità economica europea - Mantenimento, nell'ordinamento interno, di un provvedimento incompatibile con le disposizioni del Trattato - Conseguenza - Trasgressione degli obblighi posti dal Trattato stesso (giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee).


Regioni in genere - Potestà legislativa regionale - Limite di operatività - Contenuto non contrastante con la normativa comunitaria e con i conseguenti provvedimenti attuativi.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Perfezionamento del procedimento legislativo regionale - Conseguenza possibile - Introduzione, nell'ordinamento interno, di normativa obiettivamente contraddittoria con preesistente normativa comunitaria - Verifica da parte della Corte costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge regionale, non ancora entrata in vigore, contrastante con normativa comunitaria - Impugnativa statale intesa (*ex art. 11 Cost.*) ad impedire il rischio di inottemperanza agli obblighi comunitari - Ammissibilità - Distinzione dalla diversa ipotesi della disapplicazione della norma interna, già vigente, incompatibile con il regolamento comunitario.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge regionale, non ancora entrata in vigore, contrastante con normativa comunitaria - Impugnativa statale - Giustificazione - Incongruente immissione nell'ordine interno di norme comunque non applicabili, con conseguente lesione del principio della certezza e della chiarezza normativa nonché elusione dell'obbligo di conformare l'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge regionale, non ancora entrata in vigore, contrastante con normativa comunitaria - Ammissibilità dell'impugnativa statale - Inammissibilità, per converso, dell'impugnativa regionale avverso legge statale, in quanto rivolta contro atto già in vigore - Definizione del contrasto con la normativa comunitaria demandato, in tale ipotesi, ai giudici di merito.



RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXIII

1994

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14, lett. f), g), i), s), e 43; d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, art. 2 - modificato dall'art. 2 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683 -; d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, art. 5).

Regioni in genere - Rapporti tra Stato e regioni - Forme di cooperazione - Istituto dell'«intesa» - Significato - Modalità procedurali necessarie, per cui può dirsi soddisfatta.

Regioni in genere - Rapporti tra Stato e Regioni - Forme di cooperazione - Intesa del tipo c.d. «debole» - Significato - Condizioni minime necessarie, per cui può dirsi soddisfatta.

N. 445 — Sentenza 12 dicembre 1994 Pag. 541

Provincia di Bolzano - Istruzione pubblica - Istituzione, con legge provinciale, dell'«Intendenza scolastica italiana» - Ritenuta istituzione di un ulteriore ufficio, in aggiunta alle già esistenti intendenze per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine, con competenze sovrapposte a quelle del Sovrintendente scolastico - Conseguente violazione delle disposizioni dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione sull'ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Provincia di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, allegato A, punto 17; Costituzione, art. 116; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 19; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, artt. 1, 21 e 22).*

N. 446 — Sentenza 12 dicembre 1994 » 549

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio - Intervento di soggetti diversi dallo Stato e dalla regione interessata - Inammissibilità. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 34, comma secondo).*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso statale avverso norme legislative regionali - Indicazione dei parametri costituzionali e riferimento alla pretesa violazione dei canoni di ragionevolezza e di «corretta amministrazione» - Genericità della censura - Esclusione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità dedotta in base ad assunto contrario. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 1, commi 3-bis e 3-ter, aggiunti all'art. 28 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25).*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso statale avverso leggi regionali - Censure di legittimità - Distinzione dalle censure di merito - Criterio - Questione

- Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 2; Costituzione, art. 41*).

Amministrazione pubblica - Imparzialità - Configurazione del termine nell'art. 97 della Costituzione - Principio fondamentale sull'organizzazione dei pubblici uffici - Conseguente impossibilità di assumere l'imparzialità quale parametro di legittimità di scelte legislative non riguardanti tale organizzazione. (*Costituzione, art. 97*).

Regione Siciliana - Interventi e misure nel settore dei sali alcalini - Trasferimento all'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) delle quote di capitale nella Italkali s.p.a. detenute dall'ente minerario siciliano (E.M.S.) - Denunciata incidenza di tale previsione su un giudizio pendente, in violazione del principio di imparzialità - Mancata dimostrazione del rilievo costituzionale della censura ed improprio richiamo al parametro invocato - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 26 maggio 1994, art. 3; Costituzione, art. 97*).

N. 447 — Ordinanza 12 dicembre 1994 Pag. 567

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Crediti vantati nei confronti degli ex dipendenti dello Stato - Pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità delle pensioni, compresa, anche, l'indennità integrativa speciale, fino alla concorrenza di un quinto - Omessa previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime vigente per la pignorabilità delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in costanza di rapporto - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, comma primo, n. 3; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, comma terzo, lett. c; Costituzione, art. 3*).

N. 448 — Ordinanza 12 dicembre 1994 » 571

Impiego pubblico - Indennità di buonuscita ENPAS - Liquidazione - Prevista subordinazione, prima della legge 29 aprile 1976, n. 177, al conseguimento del diritto a pensione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, nonché del diritto del lavoratore alla retribuzione e alla tutela previdenziale - Possibile incidenza, sul processo di provenienza, di sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*R.d. 26 febbraio 1928, n. 619, art. 48, comma primo; legge 19 gennaio 1942, n. 22, art. 12, comma primo, n. 4; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3, comma primo; Costituzione, artt. 3, 36 e 38*).

Questione di legittimità costituzionale - *Petitum* - Richiesta di sentenza additiva - Esclusione, qualora la norma censurata sarebbe comunque applicabile nel giudizio *a quo* - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

N. 394 — Ordinanza 10 novembre 1994 Pag. 153

Impiego pubblico - Stipendi ed assegni - Allineamento stipendiale - Soppressione con efficacia retroattiva - Asserita violazione del diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione nonché dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - art. 7, comma settimo; Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 108 e 113*).

N. 395 — Ordinanza 10 novembre 1994 » 159

Tribunale per i minorenni - Struttura e funzionamento - Determinazione in numero pari dei componenti del collegio - Assenza di criteri di decisione in caso di parità di voti - Manifesta inammissibilità della questione. (*R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 2 e successive modificazioni; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 50; Costituzione, artt. 2, 3, 24, 29, 30, comma secondo, 31 e 97*).

Giustizia minorile - Organi giurisdizionali - Forme di composizione e di votazione - Riserva di legge in materia - Scelta tra i vari possibili meccanismi di votazione - Insindacabile discrezionalità legislativa. (*Costituzione, art. 108*).

Tribunale per i minorenni - Composizione paritaria del collegio - Conseguente possibilità di disfunzioni - Intervento sollecito del legislatore - Auspicio.

N. 396 — Ordinanza 10 novembre 1994 » 163

Misure di sicurezza - Ricovero in casa di cura e custodia - Prevista applicazione nel caso di condanna a pena diminuita per seminfermità di mente - Impossibilità per il giudice di scegliere la misura di sicurezza più adeguata all'entità del fatto commesso ed alla pericolosità sociale del soggetto - Ingiustificata disparità di trattamento e contrasto con il fine rieducativo della pena - Questione implicante l'esercizio di scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore - Manifesta infondatezza. (*Cod. pen., art. 219; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

Regione Siciliana - Enti privati convenzionati per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, impossibilitati a proseguire l'attività - Retribuzioni del personale a tempo indeterminato - Assunzione a carico del bilancio regionale - Previsione contrastante con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con i limiti alla potestà legislativa regionale in materia di assistenza sociale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altra questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 4 marzo 1994, art. 2; Costituzione, artt. 3, 97 - e 81; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17, lett. f).*

Lavoro (avviamento al) - Occupazione e avviamento al lavoro - Coinvolgimento nella relativa disciplina di materie e settori di spettanza sia regionale che statale - Conseguenze - Assoggettamento degli indirizzi regionali agli orientamenti ed ai vincoli posti dalla legislazione statale che persegua obiettivi di politica occupazionale.

Regione Siciliana - Avviamento al lavoro presso amministrazioni, enti e aziende dipendenti dalla Regione - Formazione delle relative graduatorie - Attribuzione alle Commissioni regionali per l'impiego di provvedere in deroga allo schema procedimentale previsto dalla legge statale n. 56 del 1987 - Previsione contrastante con i limiti alla potestà legislativa regionale, nonché con il principio di ragionevolezza (per incongruità del mezzo rispetto al fine) - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana approvata il 4 marzo 1994, art. 6; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. p), in relazione all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56).*

Regione Siciliana - Assunzioni di personale presso amministrazioni, enti e aziende dipendenti dalla Regione - Procedure volte a consentire l'assunzione senza concorso negli enti locali - Ambito di applicazione - Estensione ai soci di cooperative che hanno gestito, mediante convenzione, asili-nido - Previsione elusiva della garanzia costituzionale della pari opportunità dei cittadini nell'accesso alla pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana approvata il 4 marzo 1994, art. 7; Costituzione, artt. 3, 51 e 97).*

N. 438 — Sentenza 12 dicembre 1994 Pag. 483

Elezioni - Elettorato passivo - Accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza - Possibilità garantita dalla riserva di legge in materia, da attuarsi sul piano nazionale in condizioni di parità. (*Costituzione, artt. 3 e 51).*

detenzione, per uso univocamente proprio, di sostanze stupefacenti o psicotrope - Asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza - Mancata verifica, da parte del giudice *a quo*, della possibilità, già riconosciuta in giurisprudenza e in dottrina, di una interpretazione adeguatrice delle norme impugnate - Inammissibilità della questione. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 28, 72, 73 e 75; Costituzione, art. 3).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norma censurata - Possibilità di interpretazione adeguatrice - Doveri di previa verifica da parte del giudice *a quo* - Radicale omissione - Inammissibilità della questione.

N. 444 — Sentenza 12 dicembre 1994 Pag. 531

Demanio e patrimonio dello Stato - Trasferimento alla Regione Siciliana degli uffici del Genio civile a competenza generale per l'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di opere pubbliche - Progetto di ripartizione, approvato con decreto del Ministro delle finanze, dei locali dell'ex ufficio del Genio civile di Ragusa - Assegnazione alla Regione di metà di tali locali e riserva allo Stato dell'altra metà - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata iniquità della ripartizione, in violazione della competenza esclusiva regionale in materia, nonché inosservanza dell'obbligo di intesa con la Regione stessa — Eccezione di inammissibilità per asserita configurabilità del conflitto come *vindicatio rei* - Reiezione. (Decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 5 novembre 1992, n. 43205; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14, lett. f), g), i), s), e 43; d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, art. 2 - modificato dall'art. 2 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683 -; d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, art. 5).

Conflitto di attribuzione tra enti - Conflitto da menomazione di proprie competenze, per esercizio illegittimo di poteri altrui - Ricorso - Ammissibilità.

Demanio e patrimonio dello Stato - Immobile sede dell'ex ufficio del Genio civile di Ragusa - Progetto di ripartizione tra lo Stato e la Regione Siciliana per l'esercizio delle funzioni residue alla competenza statale e di quelle trasferite alla competenza regionale in materia di opere pubbliche - Approvazione, con decreto interministeriale, senza la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento - Non spettanza allo Stato - Annullamento del provvedimento statale invasivo. (Decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 5 novembre 1992, n. 43205;

N. 397 — Sentenza 10 novembre 1994 Pag. 167

Leggi interpretative - Principi costituzionali elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Estensibilità, di regola, alle leggi di interpretazione autentica adottate dalle regioni.

Legge in genere - Principio di irretroattività - Garanzia costituzionale con riferimento alla sola materia penale - Assunzione del valore di principio generale per le altre materie - Sussistenza di vincoli, in termini assoluti, per il legislatore derivanti dal principio - Esclusione - Limiti. (*Costituzione, art. 25; disp. prel. cod. civ., art. 11, comma primo*).

Leggi interpretative - Funzione - Presupposti giustificativi per la loro adozione - Rapporti con le norme interpretate - Significati assumibili.

Leggi interpretative - Identificazione - Criterio dell'autoqualificazione - Esclusione.

Leggi interpretative - Struttura della fattispecie normativa - Insistenza della norma interpretante con la norma interpretata - Conseguenza - Assunzione di un precetto normativo unitario.

Leggi interpretative - Adozione - Potere sovrano del legislatore - Limiti - Individuazione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Leggi interpretative - Leggi emanate per annullare gli effetti del giudicato o per incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice* - Esclusione - Fondamento - Lesione delle funzioni giurisdizionali.

Regione Toscana - Ordinamento degli uffici - Stato giuridico del personale - Accertamento e valutazione, ai fini dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, dell'attività svolta e dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie di tale qualifica - Criteri - Applicabilità delle «valutazioni biennali» già previste dall'art. 57 della legge n. 54 del 1973 - Esclusione, secondo l'interpretazione data dall'articolo unico della legge regionale n. 67 del 1990 all'art. 32 della legge n. 22 del 1984 - Sussistenza nella norma dei caratteri propri della interpretazione autentica. (*Legge Regione Toscana 26 novembre 1990, n. 67, articolo unico; legge Regione Toscana 24 aprile 1984, n. 22, art. 32, commi terzo e quarto; legge Regione Toscana 6 settembre 1973, n. 54, art. 57*).

Legge in genere - Interpretazione - Interpretazione giudiziale ed interpretazione legislativa - Distinzione - Conseguenze.

della tutela previdenziale, dell'autonomia funzionale della magistratura e dei limiti posti all'attività legislativa dalle pronunce della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni, per dichiarata illegittimità - Assorbimento delle altre censure. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 22; d.l. 12 settembre 1983, n. 463 - concertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - art. 6, commi 3, 5, 6 e 7 e legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 22 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3, 38 - 24, 77, 101, 102, 104, 113, 136 e 137*).

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie in materia - Termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Questione motivata solo *per relationem* - Manifesta inammissibilità. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - art. 4; - Costituzione, art. 3*).

Pensioni - Pensioni previdenziali - Controversie in materia - Termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria - Incidenza della loro inosservanza sul diritto alla prestazione previdenziale - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela previdenziale - Questione motivata solo *per relationem* - Manifesta inammissibilità. (*D.L. 29 marzo 1991, n. 103 - convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166 - art. 6; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 412 — Sentenza 24 novembre 1994 Pag. 269

Regione Trentino-Alto Adige - Funzioni in materia di demanio idrico - Trasferimento alle province autonome, comprese le attribuzioni inerenti alla polizia idraulica e alla difesa delle acque dall'inquinamento - Mantenimento allo Stato della competenza in ordine alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico. (*Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 17, 19, e art. 9, n. 9; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 4*).

Difesa del suolo - Rapporti tra Stato e regioni - Strumenti statali di pianificazione territoriale di settore - Piani di bacino idrografico (di cui alla legge n. 183 del 1989) - Incidenza sulle competenze delle province autonome entro i limiti imposti alla funzione di indirizzo e coordinamento - Efficacia suppletiva degli strumenti di coordinamento, nel caso in cui la disciplina statutaria non configuri meccanismi speciali - Applicabilità di tali principi, anche alla legge n. 36 del 1994, in materie di risorse idriche. (*Legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 5 gennaio 1994, n. 36*).

Pena - Pene pecuniarie - Conversione in libertà controllata o lavoro sostitutivo a causa della insolvibilità del condannato - Criterio di ragguglio più sfavorevole per il condannato rispetto a quello, risultante da variazioni apportate dal legislatore, fra pene pecuniarie e pene detentive - Questione di legittimità costituzionale - Interpretazione, da parte della Corte costituzionale - Identificazione, dell'oggetto della questione, in base al *petitum* perseguito dal giudice *a quo* e non nella norma, formalmente impugnata. (*Legge 5 ottobre 1993, n. 402, art. unico; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, comma terzo; Costituzione, art. 3*).

Pena - Pene pecuniarie - Conversione in libertà controllata o lavoro sostitutivo a causa della insolvibilità del condannato - Criterio di ragguglio più sfavorevole per il condannato rispetto a quello, risultante da variazioni apportate dal legislatore, fra pene pecuniarie e pene detentive - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, comma terzo; Costituzione, art. 3*).

N. 441 — Sentenza 23 dicembre 1994 Pag. 509

Regioni in genere - Potestà legislativa - Limite del «diritto privato» - Significato e portata - Deroghe della legislazione regionale alla disciplina dei rapporti intersoggettivi attinenti alle società - Possibilità - Condizioni.

Regione Lazio - Modificazioni e integrazioni delle disposizioni legislative concernenti la FI.LA.S. s.p.a., Finanziaria laziale di sviluppo - Disciplina degli organi societari - Individuazione, numero e modalità di nomina dei singoli componenti - Previsioni non conformi ai principi ed alle disposizioni del codice civile - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 20 aprile 1994, art. 4, commi 1, 2, 4, 6, primo periodo; Costituzione, artt. 2, 3 e 117; cod. civ., artt. 2458, 2460, 2380, 2386*).

Regione Lazio - Modificazioni e integrazioni delle disposizioni legislative concernenti la FI.LA.S. s.p.a., Finanziaria laziale di sviluppo - Disciplina degli organi societari - Requisiti per la nomina a presidente, direttore generale e consigliere di amministrazione - Ricorso del Presidente del Consiglio - Lamentata violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale in materia di diritto privato - Impugnativa di norma non menzionata nell'atto di rinvio - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Lazio riapprovata il 20 aprile 1994, art. 5, comma 1; Costituzione, artt. 2, 3 e 117; cod. civ., artt. 2458, 2460, e 2396*).

Elezioni - Elettorato passivo - Discipline differenziate in relazione al territorio di una determinata regione - Esclusione - Deroghe alla disciplina vigente nel restante territorio nazionale - Possibilità, solo in presenza di ragionevoli cause di giustificazione e di situazioni esclusive e peculiari della regione.

Elezioni - Elezione a consigliere regionale - Norma di legge statale per il Friuli-Venezia Giulia - Ineleggibilità a causa di funzioni esercitate - Rimozione - Condizione - Cessazione almeno «centottanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale» anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature» - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 3 febbraio 1964, n. 3, art. 8, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 51).

Elezioni - Elezione a consigliere regionale - Norme di legge statale per il Friuli-Venezia Giulia - Ineleggibilità a causa di funzioni esercitate - Rimozione - Condizione - Cessazione almeno «centottanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale» - Disposizioni sulla decorrenza del periodo di durata del Consiglio e sul termine per la cessazione delle funzioni in caso di scioglimento anticipato dello stesso - Illegittimità costituzionale conseguenziale (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (Legge 3 febbraio 1964, n. 3, art. 8, commi terzo e quarto).

Elezioni - Elezione a consigliere regionale - Norme di legge statale per il Friuli-Venezia Giulia - Ineleggibilità a causa di funzioni esercitate - Rimozione - Applicabilità della disciplina generale per cui la domanda di dimissioni o di collocamento in aspettativa ha comunque effetto, se l'Amministrazione non provveda entro cinque giorni - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 3 febbraio 1964, n. 3, art. 8, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 51).

Elezioni - Elettorato passivo - Cause di ineleggibilità - Rimozione - Atti e comportamenti richiesti, a tal fine, al soggetto interessato - Inefficacia dovuta ad inerzia o ritardi della pubblica amministrazione - Possibilità - Esclusione.

Elezioni - Elezione a consigliere regionale - Norme di legge statale per il Friuli-Venezia Giulia - Deliberazioni del Consiglio regionale in materia di eleggibilità - Mezzi d'impugnazione previsti - Esperibilità del ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste anziché, in doppio grado di giurisdizione, secondo le disposizioni vigenti per le elezioni dei Consigli delle regioni a statuto ordinario - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 3 febbraio 1964, n. 3, art. 33; Costituzione, art. 3; legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Regione Lazio - Legge regionale n. 13 del 1974 - Costituzione della FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria Laziale di Sviluppo) - Individuazione, numero e modalità di nomina degli organi societari - Norme di contenuto analogo alle disposizioni della delibera legislativa riapprovata il 20 aprile 1994 dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale - Illegittimità costituzionale conseguenziale (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (Legge Regione Lazio 15 febbraio 1974, n. 13, artt. 4, comma primo, e 5, commi primo e secondo).

Pronunce della Corte costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale - Illegittimità conseguenziale - Possibilità di dichiararla anche nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

N. 442 — Sentenza 12 dicembre 1994 Pag. 517

Processo penale - Procedimenti speciali - Trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato - Innesto del giudizio abbreviato anche nei dibattimenti che proseguono con l'osservanza delle norme del codice abrogato - Previsione, in entrambe le ipotesi, in base alla normativa del codice e a disposizione transitoria, del consenso del pubblico ministero quale presupposto del rito abbreviato - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di stretta legalità - Inammissibilità delle questioni. (Cod. proc. pen., art. 452, comma secondo; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 247, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 25).

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio direttissimo - Trasformazione in giudizio abbreviato - Possibilità subordinata, sia con riferimento alla disciplina a regime sia a quella transitoria, al consenso del pubblico ministero - Questione di legittimità costituzionale intesa ad eliminare il potere del pubblico ministero di essere arbitro di determinare la decidibilità del processo - Inammissibilità, dovendo la questione essere risolta, per le ripercussioni su altre norme e la pluralità delle scelte possibili, solo attraverso un intervento del legislatore - Monito, da parte della Corte costituzionale, a provvedere.

N. 443 — Sentenza 12 dicembre 1994 » 527

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione o fabbricazione per uso esclusivamente personale - Permanente punibilità anche dopo la sopravvenuta depenalizzazione, a seguito di abrogazione referendaria, dell'importazione, acquisto e

N. 437 — Sentenza 12 dicembre 1994 Pag. 463

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnazione, da parte del Commissario dello Stato, di alcune delle norme contenute in una delibera legislativa della Regione Siciliana - Successiva promulgazione parziale del testo di legge, con omissione delle parti impugnate - Espunzione definitiva dal testo vigente delle disposizioni non promulgate - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Siciliana approvata il 20 gennaio 1994, artt. 5, 6 e 7; Costituzione, artt. 3, 81 e 97; d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, artt. 17 e 19; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, lett. t) e u*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso statale avverso leggi regionali - Finalità - Interesse obiettivo all'eliminazione di leggi incostituzionali - Conseguenze - Sussistenza dell'interesse a ricorrere, indipendentemente dagli effetti derivanti dall'eventuale caducazione della legge impugnata - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità dedotta in base ad assunto contrario. (*Legge Regione Siciliana approvata il 4 marzo 1994, art. 1*).

Regione Siciliana - Assunzioni di personale presso amministrazioni, enti e aziende dipendenti dalla Regione - Copertura di posti riservati a categorie protette - Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Doglianza formulata in termini non chiari e contraddittori - Inammissibilità della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 4 marzo 1994, art. 1; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Regione Siciliana - Assunzioni di personale presso amministrazioni, enti e aziende dipendenti dalla Regione - Copertura di posti riservati a categorie protette - Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 - Denunciato contrasto con le disposizioni statali in materia di collocamento obbligatorio - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 4 marzo 1994, art. 1; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 36 e 42; d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, artt. 17 e 19; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, lett. t) e u; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 24, comma terzo*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Censure di legittimità - Distinzione dalle censure di merito - Criterio - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità, relativa a legge siciliana, dedotta in base ad assunto contrario. (*Legge Regione Siciliana approvata il 4 marzo 1994, art. 2; Costituzione, art. 127, comma quarto*).

atti di ufficio - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra il curatore fallimentare ed altri pubblici ufficiali - Non fondatezza della questione. (*R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 228; Costituzione, art. 3*).

Reato in genere - Interesse privato del curatore negli atti del fallimento - Norma incriminatrice contenuta nella legge fallimentare (art. 228 del r.d. n. 267 del 1942) - Rinvio, mediante clausola di sussidiarietà, a norme del codice penale sostituite o abrogate ad opera della legge n. 86 del 1990 - Esigenza di coordinamento con le modifiche introdotte per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Richiamo della Corte al legislatore.

N. 415 — Sentenza 24 novembre 1994 Pag. 303

Regione Sardegna - Controlli amministrativi - Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali - Comitanti regionali di controllo - Designazione dei componenti - Nomina di parte di essi mediante procedura di sorteggio - Lamentata inosservanza dei principi posti in materia dalla legge statale, che richiedono, per tutti i componenti, l'elezione a maggioranza qualificata - Ricorso dello Stato - Eccezione di inammissibilità per mancata corrispondenza tra i motivi del rinvio governativo e i motivi del ricorso - Reiezione. (*Legge Regione Sardegna riapprovata il 26 aprile 1994, artt. 4 - nonché in quanto connessi -, 5, comma quarto, 6, comma quinto, 7 e 8, commi primo e secondo; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 46; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 42 e 44*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Motivi del ricorso - Principio della corrispondenza sostanziale con i motivi del rinvio governativo della legge regionale - Significato. (*Costituzione, art. 127*).

Regione a statuto speciale - Ordinamento degli enti locali - Modifiche introdotte con legge costituzionale n. 2 del 1993 - Attribuzione della materia alla competenza legislativa di tipo esclusivo - Definizione con formula identica per tutti gli statuti speciali - Finalità - Uniformità di regime giuridico, a completamento dell'indirizzo tracciato dalla legge n. 142 del 1990 per la realizzazione di un compiuto sistema di autonomie locali. (*Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2*).

Regione Sardegna - Modifiche apportate allo Statuto speciale dalla legge costituzionale n. 2 del 1993 - Attribuzione della materia «ordinamento degli enti locali» alla competenza legislativa di tipo esclusivo - Inclusione, per inerenza, della disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali - Conseguenza

Denunciato contrasto con il diritto alla vita e con il diritto alla salute, oltrech  con il principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione. (Cod. civ., art. 2043; Costituzione, artt. 2, 3 e 32).

Risarcimento del danno - Danno biologico conseguente all'uccisione di un congiunto - Inclusione fra i «danni non patrimoniali risarcibili» ex art. 2059 cod. civ. - Ritenuta impossibilit  (alla stregua di interpretazione restrittiva) - Denunciato contrasto con il diritto alla vita e con il diritto alla salute, oltrech  con il principio di eguaglianza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Cod. civ., art. 2059; Costituzione, artt. 2, 3 e 32).

N. 373 — Sentenza 24 ottobre 1994 Pag. 23

Processo penale - Ordinanze che dispongono misure coercitive - Riesame da parte del tribunale - Disposizione che prevede di dare avviso dell'udienza in camera di consiglio al difensore dell'imputato e di depositare gli atti in cancelleria a disposizione delle parti (cod. proc. pen., art. 309) - Applicabilit  ai procedimenti che proseguono con il rito disciplinato dal codice abrogato - Mancata previsione - Lamentata ingiustificata disparit  di trattamento di situazioni identiche ed asserita violazione del diritto di difesa e del diritto alla libert  personale dell'imputato, nonch  dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega - Inammissibilit  della questione. (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 250 e 245; Costituzione, artt. 3, 13, 24, comma secondo, e 76, in relazione agli artt. 2 e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Giudizio di legittimit  costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* - *Petitum* - Pluralit  di soluzioni ipotizzabili - Scelta rimessa alla discrezionalit  del legislatore - Inammissibilit  della questione.

Processo penale - Nuovo codice del 1988 - Disciplina transitoria - Ultrattivit  di norme appartenenti al vecchio ordinamento processuale - Possibilit  - Limite della non irragionevolezza.

N. 374 — Ordinanza 24 ottobre 1994 » 31

Processo penale - Mezzi di prova - Dichiarazioni della parte civile - Possibilit  di assumerle, diversamente da quanto stabilito per il responsabile civile e per l'imputato, nella forma

N. 417 — Sentenza 24 ottobre 1994 Pag. 319

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (*ex lege* n. 560 del 1993) - Salvezza delle competenze delle province autonome in ordine all'alienazione di alloggi di servizio, in senso lato, ubicati nei rispettivi territori - Mancata previsione - Lamentata incidenza sulle potestà delle Province di Trento e di Bolzano in materia di edilizia comunque sovvenzionata da finanziamenti pubblici - Impugnativa estesa ad alcuni commi della norma *de qua*, estranei, per il loro contenuto, all'oggetto della questione - Inammissibilità. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, commi 13, 15, 16, 17 e 27; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 10, 16, comma primo, 68 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 8; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 24*).

Alloggi di servizio - Definizione e finalità perseguite con la loro assegnazione - Esigenza di regolamentazione uniforme sull'intero territorio nazionale - Competenza riservata allo Stato - Differenziazione rispetto alla provvista di alloggi ricompresi nell'edilizia residenziale pubblica - Fondamento e conseguenze.

Province autonome di Trento e di Bolzano - Edilizia comunque sovvenzionata da finanziamenti pubblici - Competenza trasferita - Limiti - Riserva statale in materia di alloggi di servizio - Contenuto e fondamento.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (*ex lege* n. 560 del 1993) - Salvezza delle competenze delle province autonome in ordine all'alienazione di alloggi di servizio c.d. in senso lato ubicati nei rispettivi territori - Mancata previsione - Ricorsi delle Province di Trento e di Bolzano - Lamentata violazione delle loro potestà in materia di edilizia comunque sovvenzionata da finanziamenti pubblici - Non fondatezza della questione - Assorbimento di ulteriori censure. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, commi 2, 3, - 4 e 6 -; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 n. 10, 16 comma primo, 68 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, art. 8; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 24*).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Alienazione di alloggi, ubicati nelle Province di Trento e di Bolzano, di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Trasmissione alle province autonome di note contenenti l'elenco degli alloggi da porre in vendita - Conflitto di attribuzione sollevato per asserita lesione delle competenze provinciali in materia di

- Soggezione della potestà regionale non più ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato, ma solo ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. (*Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3 b) e 46; legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, art. 4).*

Regioni in genere - Potestà legislativa - Limiti - Principi fondamentali delle leggi statali e principi generali dell'ordinamento dello Stato - Distinzione. (*Costituzione, art. 117, comma primo; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 46).*

Regione Sardegna - Controlli amministrativi - Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali - Comitati regionali di controllo - Designazione dei componenti - Nomina di parte degli stessi con procedura di sorteggio - Lamentata violazione dei limiti imposti dallo Statuto speciale alla potestà legislativa della regione ed asserito contrasto con il principio della legge statale sulle autonomie locali richiedente, per tutti i componenti, l'elezione a maggioranza qualificata - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Sardegna riapprovata il 26 aprile 1994, artt. 4 - nonché, in quanto connessi - 5, comma quarto, 6, comma quinto, 7 e 8, commi primo e secondo; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 46, in relazione agli artt. 42 e 44 della legge 8 giugno 1990, n. 142).*

Regioni in genere - Controlli amministrativi - Controllo sugli atti degli enti locali - Comitati regionali di controllo - Modalità di costituzione - Principio della elettività dei componenti da parte del Consiglio regionale a maggioranza qualificata (*ex lege n. 142 del 1990, artt. 42 e 44*) - Configurabilità in termini di principio dell'ordinamento giuridico dello Stato - Esclusione.

N. 416 — Sentenza 24 novembre 1994 Pag. 313

Ambiente (tutela dell') - Programma triennale 1994-1996 - Deliberazione del CIPE - Esclusione delle Province di Bolzano e di Trento dalla distribuzione dei fondi destinati all'attuazione del piano - Conflitti di attribuzione sollevati dalle province autonome - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze provinciali - Successiva delibera del CIPE attributiva, anche alle ricorrenti, delle risorse finanziarie già negate - Cessazione della materia del contendere. (*Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE - 21 dicembre 1993, punto 5.1.1; Costituzione, art. 119, comma terzo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12; d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, art. 4).*

so dell'anno - Condizioni - Ritenuta necessità di presenza sul fondo al 31 dicembre, anche nei casi in cui ciò sia impedito dall'obbligo di leva - Lamentata discriminazione tra gli assenti dal fondo, in dicembre, per ragioni contingenti rispetto a coloro che, viceversa, abbiano lavorato solo in questo mese - Denunciato impedimento del computo dell'anzianità contributiva per periodi di lavoro effettivamente prestato - Asserita violazione del principio per cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 5, comma quinto; Costituzione, artt. 3, 38, comma secondo e 52*).

N. 435 — Sentenza 6 dicembre 1994 Pag. 455

Regione Siciliana - Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia - Delibera legislativa approvata in materia dall'Assemblea regionale - Impugnazione, da parte del Commissario dello Stato, di alcune norme del testo di legge - Successiva promulgazione parziale della legge, con omissione delle parti impugnate - Definitiva espunzione dal testo normativo delle norme non promulgate - Cessazione della materia del contendere. (*Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale Siciliana il 26 maggio 1994, art. 1, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 97 e 119*).

N. 436 — Ordinanza 6 dicembre 1994 » 459

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Giudice *a quo* - Giudice istruttore civile - Applicazione della norma denunciata - Competenza del collegio - Legittimazione del giudice istruttore a sollevare questione di legittimità costituzionale - Difetto.

Espropriazione per pubblica utilità - Aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario espropriato - Determinazione - Criteri - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità per difetto di legittimazione del giudice *a quo*. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis; Costituzione, artt. 3 e 42, comma terzo*).

Acque pubbliche - Disciplina sulle risorse idriche (*ex lege* n. 36 del 1994) - Competenze in materia spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione) - Prevista clausola di salvezza - Conseguenze in ordine all'interpretazione della legge da parte della Corte costituzionale. (*Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 33*).

Acque pubbliche - Disciplina sulle risorse idriche (*ex lege* n. 36 del 1994) - Organizzazione del servizio idrico integrato - Riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali - Obbligo per le province autonome di aggiornare il piano di utilizzazione delle acque pubbliche ed attribuzione alle province stesse (in materia di utilizzazione delle acque) di potestà normativa meramente integrativa - Previsioni non osservanti le procedure fissate dalle norme di attuazione statutarie nonché lesive delle competenze in materia di acque e d'igiene e sanità - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 9, e 14; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 5 e 8*).

Acque pubbliche - Disciplina sulle risorse idriche (*ex lege* n. 36 del 1994) - Gestione del servizio idrico integrato - Disciplina delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale - Intervento delle regioni e delle province autonome - Lamentata lesione delle competenze provinciali relative alle funzioni dei comuni - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, comma primo, nn. 9 e 10; 12; 13; 14, commi secondo e terzo; 16, comma primo; 68 e 107*).

Acque pubbliche - Disciplina sulle risorse idriche (*ex lege* n. 36 del 1994) - Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche - Istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici - Svolgimento di funzione programmatica generale a salvaguardia degli interessi degli utenti - Lamentata lesione delle competenze delle province autonome - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 21, commi 1 e 5; d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1*).

Acque pubbliche - Disciplina sulle risorse idriche (*ex lege* n. 36 del 1994) - Osservatorio dei servizi idrici - Svolgimento di attività di raccolta ed elaborazione di dati statistici - Lamentata lesione delle competenze delle province autonome - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 22, commi 1, 2 e 3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, comma primo, nn. 9 e 10; 12; 13; 14, commi secondo e terzo; 16, comma primo; 68 e 107*).

Contenzioso elettorale - Diritto alla tutela giurisdizionale - Modalità di esercizio - Differenziazione di disciplina processuale in una regione rispetto al restante territorio nazionale - Esclusione - Giustificazione.

N. 439 — Sentenza 12 dicembre 1994 Pag. 493

Pensioni - Pensione di anzianità - Corresponsione per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti - Differimento fino al 1° gennaio 1994 - Applicabilità anche al personale della scuola, collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993 - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di altre censure. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 1, commi 1 e 2-quinquies; Costituzione, artt. 3, - 36 e 38).

Pensioni - Personale della scuola, collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993 - Corresponsione della pensione - Differimento fino al 1° gennaio 1994 - Irragionevolezza - Fondamento - Omessa considerazione delle particolari esigenze delineate dall'ordinamento scolastico.

Pensioni - Pensione di anzianità - Corresponsione per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti - Differimento fino all'1 gennaio 1994 - Applicabilità anche al personale della scuola - Dero- ga, con decorrenza 1° settembre 1993, a condizione dell'esistenza di soprannumero di docenti nella stessa materia e dello stesso ruolo provinciale - Illegittimità costituzionale conseguenziale (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (D.L. 22 maggio 1993, n. 155 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243 -, art. 5, comma 1-bis).

N. 440 — Sentenza 12 dicembre 1994 » 499

Pena - Pene pecuniarie - Conversione in libertà controllata o lavoro sostitutivo a causa della insolvibilità del condannato - Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene sostitutive - Conversione in pene detentive - Criterio di ragguglio più sfavorevole per il condannato rispetto a quello previsto in caso conversione della libertà controllata applicata in sostituzione di pene detentive - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, comma terzo; Costituzione, art. 3).

Regioni in genere - Acquisizione di elementi informativi disposta con legge dello Stato - Capacità lesiva delle attribuzioni regionali - Esclusione.

Acque pubbliche - Disciplina sulle risorse idriche (*ex lege* n. 36 del 1994) - Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti - Pubblicità dei progetti di opere idrauliche - Criteri - Lamentata lesione delle competenze delle province autonome - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 23, commi 3 e 4; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, comma primo, nn. 9 e 10; 12; 13; 14, commi secondo e terzo; 16, comma primo; 68 e 107*).

Acque pubbliche - Disciplina sulle risorse idriche (*ex lege* n. 36 del 1994) - Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico - Utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici, difesa e bonifica per la salvaguardia della quantità e qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico - Disciplina - Affidamento alla competenza del CIPE - Mancata previsione di intesa con le province autonome - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 30, comma 1, lett. b) e c); Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 9, n. 9*).

N. 413 — Sentenza 24 novembre 1994 Pag. 285

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Mancata previa notificazione alla persona offesa dal reato, che ne abbia fatto espressa domanda - Omessa previsione di una causa di nullità del decreto di archiviazione, denunciabile con ricorso per cassazione - Asserita violazione del diritto di difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc.pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 156, commi primo e secondo; Costituzione, art. 24, comma secondo*).

N. 414 — Sentenza 24 novembre 1994 » 297

Reato in genere - Interesse privato del curatore negli atti del fallimento - Perdurante vigenza, anche dopo l'abrogazione (legge n. 86 del 1990) della norma del codice penale che prevedeva il reato di interesse privato del pubblico ufficiale in